Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 115° — Numero 226**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 30 agosto 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 agosto 1974, n. **388**.

Autorizzazione della spesa per i programmi spaziali nazionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa complessiva di L. 34.650.000.000 per la concessione di contributi straordinari al Consiglio nazionale delle ricerche allo scopo di porre in atto programmi di ricerca e applicazione nel campo spaziale, in particolare i programmi Sirio e San Marco D, in armonia e con le finalità della partecipazione italiana ai programmi spaziali europei.

I programmi e le attività di cui al presente articolo sono attuati sotto la vigilanza del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica che riferisce al CIPE ed al Parlamento entro il 15 ottobre di ogni anno sullo stato di avanzamento dei lavori e sulla loro conformità ai programmi approvati.

Art. 2.

L'Università di Roma per la attività del Centro ricerche aerospaziali potrà godere di finanziamenti dal Consiglio nazionale delle ricerche fino alla concorrenza di L. 6.650.000.000, di cui L. 3.000.000.000 per il 1974 e lire 3.650.000.000 per il 1975, per il programma San Marco D e per la gestione operativa, manutenzione e migliorie del poligono mobile equatoriale.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato nella complessiva somma di L. 14.050.000.000 per gli anni finanziari 1972, 1973 e 1974, si provvede:

1) quanto alla somma di 2.550.000.000 di lire, per l'anno finanziario 1972, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario, intendendosi con ciò prorogate le disposizioni di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 64;

2) quanto alla somma di 3.500.000.000 di lire, per l'anno finanziario 1973, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario;

3) quanto alla somma di 8.000.000.000 di lire, per l'anno finanziario 1974, mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Con apposita disposizione da inserire nella legge annuale di approvazione del bilancio dello Stato sarà stabilita, per ciascun anno finanziario successivo al 1974 ed in relazione all'andamento dei programmi, la somma occorrente per fronteggiare le spese di cui all'articolo 1.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 agosto 1974

LEONE

RUMOR — GIOLITTI — COLOMBO — TOGNI — DE MITA — GULLOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 2 agosto 1974, n. **389**.

Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 15 dicembre 1969, n. 1022, per l'esercizio della facoltà di assumere veterinari civili convenzionati presso enti dello Esercito.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine previsto dall'articolo 1 della legge 15 dicembre 1969, n. 1022, per l'esercizio della facoltà di affidare a veterinari civili, mediante convenzioni di durata annuale, incarichi attinenti al servizio veterinario dell'Esercito, è prorogato fino al 31 dicembre 1978.

Art. 2.

All'onere annuo di lire 24 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1974 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 agosto 1974

LEONE

RUMOR — ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 6 agosto 1974, n. 390.

Autorizzazione alle spese per il finanziamento della partecipazione italiana a programmi spaziali internazionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa relativa alla partecipazione italiana in seno all'organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO), al programma scientifico e di attività di base da sviluppare nel periodo dal 1972 al 1977 nonché alla definizione di pendenze connesse ai programmi dell'organizzazione europea per lo sviluppo di lanciatori (ELDO).

Per quanto concerne i programmi facoltativi dell'organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO), previsti da accordi sottoscritti da parte italiana ma non ancora sottoposti a ratifica, i fondi stanziati nella misura di cui all'articolo 2 saranno spendibili soltanto dopo l'avvenuta ratifica degli accordi stessi.

La spesa necessaria per l'esecuzione dei programmi e delle attività sopra indicati è valutata complessivamente in lire 99.350 milioni.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato nella complessiva somma di lire 33.750 milioni per gli anni finanziari 1971, 1972, 1973 e 1974 si provvede:

1) quanto alla spesa di lire 32.450 milioni, relativa alla partecipazione italiana ai programmi indicati nell'articolo 1:

a) per l'ammontare di lire 6.100 milioni a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972, intendendosi a tal fine prorogato il termine di utilizzazione delle disponibilità previsto dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64;

b) per l'ammontare di lire 11.500 milioni a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973;

c) per l'ammontare di lire 14.850 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974;

2) quanto alla spesa di lire 1.300 milioni relativa all'autorizzazione di cui al primo comma, ultima parte, dell'articolo 1, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi a tal fine prorogato il termine di utilizzazione delle disponibilità previsto dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Con apposita disposizione da inserire nella legge annuale di approvazione del bilancio dello Stato sarà stabilita, per ciascun anno finanziario successivo al 1974 ed in relazione all'andamento dei programmi, la somma occorrente per fronteggiare le spese relative all'attuazione dei programmi di cui all'articolo 1.

Art. 3.

Le attività e la partecipazione italiana ai programmi indicati all'articolo 1 sono promosse e coordinate dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifico-tecnologica, sentito per la parte scientifico-tecnica il CNR.

Per l'assolvimento dei suddetti compiti, nonché di altri compiti ad essi connessi, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifico-tecnologica si avvale di personale comandato dalle amministrazioni dello Stato, distaccato da enti pubblici, nonché di esperti, nel numero massimo complessivo di 62 unità fino al 31 dicembre 1976.

I funzionari dell'amministrazione dello Stato sono comandati su richiesta nominativa del Presidente del Consiglio dei Ministri e non possono superare complessivamente le 30 unità.

I dipendenti da enti pubblici sono distaccati su richiesta nominativa del Presidente del Consiglio dei Ministri e non possono superare complessivamente le 25 unità.

Gli esperti sono assunti, per l'assolvimento dei compiti internazionali, nel numero complessivo massimo di 7 unità con contratto di diritto privato per incarichi speciali, che disciplinerà le modalità della loro utilizzazione.

I tempi di acquisizione del personale considerato nel presente articolo, la ripartizione in qualifica del personale dipendente da amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, nonché la disciplina, sotto l'aspetto giuridico ed economico, del rapporto riguardante gli esperti, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su iniziativa del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifico-tecnologica, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione del precedente articolo 3, stabilito per l'anno finanziario 1974 in lire 200 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario 1974.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Entro il mese di marzo di ogni anno il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifico-tecnologica presenta al Parlamento una relazione scritta sull'attività svolta, nell'anno solare precedente, dagli organismi europei cui è affidata la realizzazione dei programmi spaziali, relativamente alle iniziative nelle quali l'Italia è presente, specificando in particolare:

a) l'entità delle somme versate dall'Italia quale contributo all'esecuzione dei progetti cui partecipa;

b) lo stato di sviluppo dei progetti stessi;

c) le commesse affidate ad industrie italiane nell'ambito della realizzazione dei progetti di cui al punto *a*).

Per i compiti specificati nel comma precedente, il Ministro si avvarrà della collaborazione dei responsabili dei gruppi italiani di partecipazione ai programmi spaziali europei.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 agosto 1974

LEONE

RUMOR — MORO — GIOLITTI — COLOMBO — PRETI — TOGNI — DE MITA — GULLOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 14 agosto 1974, n. **391.**

Integrazioni dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, concernente delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Gli insegnanti di ruolo della scuola media utilizzati negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica ai sensi del decreto-legge 21 dicembre 1973, n. 567, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1973, n. 727, ovvero per effetti di provvedimenti amministrativi adottati anteriormente alla data del 1° ottobre 1973, possono chiedere di essere immessi nei ruoli dei predetti istituti per le cattedre o posti orario in cui sono stati utilizzati per l'anno scolastico 1973-74, sempre che siano in possesso della relativa abilitazione. L'immissione in ruolo ha effetto dal 1° ottobre 1974. A tal fine gli aspiranti sono compresi in elenchi provinciali aggiuntivi a quelli compilati in base alla ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione 28 febbraio 1974 ed alla circolare per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti 17 giugno 1974, n. 146, del Ministro stesso. Con proprio decreto il Ministro per la pubblica istruzione definirà tempi e modalità per l'assegnazione definitiva della sede.

Il personale docente di ruolo che non trovi eventualmente utilizzazione nelle scuole di titolarità viene impiegato nell'ambito della provincia nell'insegnamento proprio della stessa cattedra o posto orario e, ove ciò non sia possibile, nell'insegnamento di materie affini anche in istituti e scuole di grado inferiore. Il servizio così prestato è utile anche ai fini del compimento del periodo di prova ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 agosto 1974

LEONE

RUMOR — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1974.

Approvazione dei programmi di esame per i concorsi di accesso ad alcuni ruoli delle carriere di concetto della Difesa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto interministeriale 15 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1971, registro n. 26 Difesa, foglio n. 108, relativo alla ristrutturazione del ruolo della carriera di concetto del personale tecnico dei periti chimici, fisici e tecnologi dell'Esercito;

Visto il decreto interministeriale 15 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1971, registro n. 38 Difesa, foglio n. 173, relativo alla ristrutturazione del ruolo della carriera di concetto dei preparatori di gabinetto dell'Accademia aeronautica;

Visto il decreto interministeriale 15 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1971, registro n. 38 Difesa, foglio n. 172, relativo alla ristrutturazione del ruolo della carriera di concetto del personale dei preparatori di gabinetto dell'Accademia navale;

Visto il decreto interministeriale 15 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1971, registro n. 26 Difesa, foglio n. 107, relativo alla ristrutturazione del ruolo della carriera di concetto del personale dei cartografi dell'Istituto geografico militare;

Visto il decreto interministeriale 15 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1971, registro n. 26 Difesa, foglio n. 113, relativo alla ristrutturazione del ruolo della carriera di concetto del personale dei topografi dell'Istituto geografico militare;

Considerato che ai sensi dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970 deve essere stabilito il programma d'esame dei concorsi per l'accesso ai ruoli delle carriere di concetto del Ministero della difesa;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione nell'adunanza del 1° aprile 1974;

Decreta:

Art. 1.

Per il concorso di accesso al ruolo della carriera di concetto dei periti chimici, fisici e tecnologi dell'Esercito è stabilito il programma d'esame specificato negli allegati 1, 1*a* e 1*b* che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Per il concorso di accesso al ruolo della carriera di concetto dei preparatori di gabinetto dell'Accademia aeronautica è stabilito il programma d'esame specificato nell'allegato 2 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Per il concorso di accesso al ruolo della carriera di concetto dei preparatori di gabinetto dell'Accademia navale è stabilito il programma d'esame specificato nell'allegato 3 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Per il concorso di accesso al ruolo della carriera di concetto del personale dei cartografi dell'Istituto geografico militare è stabilito il programma d'esame specificato nell'allegato 4 del presente decreto di cui è parte integrante.

Art. 5.

Per il concorso di accesso al ruolo della carriera di concetto del personale dei topografi dell'Istituto geografico militare è stabilito il programma d'esame specificato nell'allegato 5 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 maggio 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1974
Registro n. 43 Difesa, foglio n. 129

ALLEGATO 1

PROGRAMMA D'ESAME

Carriera di concetto dei periti chimici, fisici e tecnologi dell'Esercito

CONCORSO PER LA NOMINA A PERITO CHIMICO, FISICO E TECNOLOGO IN PROVA

Specializzazione fisica

PROVA SCRITTA.

Svolgimento di un tema sui seguenti argomenti:

Ottica geometrica; strumenti ottici. Dispersione, spettrometri, spettroscopi, interferenze, interferometri.

Diffrazione. reticolo. Polarizzazione, polarimetri. Unità fotometriche, fotometri, luxmetri. Cenni di tecnica fotografica.

Cenni di termodinamica. Propagazione del calore; il corpo nero; l'irraggiamento. Termometria e calorimetria. Termostati. Manometri, produzione e controllo del vuoto.

Emissione elettronica. Struttura della materia, livelli quantici.

Radioattività naturale e artificiale.

Rivelatori e misuratori di radiazioni; macchine acceleratrici.

Fissione e fusione: loro applicazioni.

Strumenti elettronici di comando, controllo e calcolo.

Elementi di automazione.

Elementi di meccanica applicata alle macchine.

Elementi di idraulica. Portata e misura.

Pompe di vario tipo. Ventilatori e compressori. Pompe da vuoto.

Frigoriferi e pompe di calore.

Le principali grandezze elettriche e loro misura.

Elementi di elettronica: circuiti elettronici fondamentali; diodi, triodi, semiconduttori, transistori, termistori.

Impianti e macchine elettriche.

Caratteristiche tecniche dei materiali e controllo della loro rispondenza ai requisiti essenziali.

Strumenti registratori ed oscillografi: caratteristiche e loro impiego.

PROVA PRATICA.

Esecuzione di una prova pratica, con relazione scritta, costituita da una misura di controllo di carattere meccanico od ottico od elettrico o da una misura di grandezza caratteristica di un circuito elettronico.

COLLOQUIO.

A) *Obbligatorio*:

1) Discussione sugli argomenti trattati nello svolgimento della prova scritta e sui risultati della prova pratica.

2) Nozioni di matematica:

Potenze ad esponente reale; equazioni esponenziali, logaritmi ed uso delle tavole logaritmiche.

Media aritmetica semplice e ponderale, media geometrica, numeri complessi ed operazioni relative, forma trigonometrica e forma vettoriale.

Le funzioni e la loro rappresentazione grafica, coordinate, coordinate logaritmiche e loro impiego.

Equazioni della retta, della circonferenza, delle coniche e qualche proprietà elementare che ne deriva.

Trigonometria:

Elementi di trigonometria, grafico delle funzioni circolari.

Formule di addizione, moltiplicazione e bisezione degli archi.

Identità ed equazioni trigonometriche.

3) Elementi di chimica industriale:

Vetri, ceramiche, refrattari.

Materie plastiche.

Acque industriali e loro controllo.

Combustione, combustibili e lubrificanti.

Principali metalli e leghe di uso industriale e loro tecnologie.

Elementi sulla corrosione e nozioni sui mezzi protettivi.

4) Elementi di fisica industriale:

Principali meccanismi di trasmissione con particolare riferimento ai ruotismi, alle trasmissioni flessibili, al meccanismo di bielle e di manovella.

Proprietà fisiche, meccaniche e tecnologiche dei materiali metallici, saldature e trattamenti superficiali.

Termologia, termometria, nozioni sul funzionamento delle macchine termiche.

Ottica e principali strumenti ottici, nozioni di fotometria.

Metrologia meccanica. Misure di lunghezza, di densità, di tempo, di velocità, di quantità di calore, di pesi, di resistenze (dinamometri).

Elettrologia. I fenomeni principali di elettrostatica; principi di funzionamento delle macchine generatrici di corrente, dei motori elettrici e dei trasformatori.

5) Argomenti facenti parte delle materie oggetto della prova scritta.

6) Nozioni sulla legislazione relativa alla prevenzione degli infortuni.

7) Nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato e sullo stato giuridico degli impiegati e degli operai dello Stato.

B) *Facoltativo* (lingue estere):

Lettura e traduzione in italiano di un brano di letteratura tecnica dalla lingua straniera prescelta dal candidato.

Il Ministro: ANDREOTTI

ALLEGATO 1a

PROGRAMMA D'ESAME

Carriera di concetto dei periti chimici, fisici e tecnologi dell'Esercito

CONCORSO PER LA NOMINA A PERITO CHIMICO, FISICO E TECNOLOGO IN PROVA

Specializzazione chimica

PROVA SCRITTA.

Svolgimento di un tema sui seguenti argomenti:

Chimica generale:

Costituzione della materia.

Leggi fondamentali della chimica. Cenni di stechiometria.

Chimica inorganica:

Aria, aria liquida, gas rari.

Acque naturali potabili e per usi industriali. Depurazione delle acque.

Acqua ossigenata.

Idrogeno, azoto, ossigeno, ozono. Acido nitrico. Ammoniaca.

Alogeni: cloro, fluoro, bromo, iodio e loro composti principali.

Zolfo, anidride solforosa, acido solforico, oleum.

Fosforo e principali composti.

Arsenico e antimonio e loro composti principali.

Sodio, potassio, litio e magnesio e loro composti principali.

Ferro, nichel, zinco, rame: loro composti, metallurgia e leghe principali.

Alluminio, cromo, manganese: loro composti, metallurgia e leghe principali.

Piombo, stagno, mercurio: loro composti, metallurgia e leghe principali.

Radio e isotopi radioattivi.

Carbonio, diamante, grafite; carboni naturali ed artificiali, ossido di carbonio, anidride carbonica e carbonati.

Chimica organica:

Idrocarburi saturi, olefinici, acetilenici e loro derivati alogenati.

Alcooli, aldeidi, chetoni, acidi, eteri ed esteri, ammine, ammidi.

Alcooli ed acidi polivalenti, idrati di carbonio, amminoacidi.

Composti cianici ed arsine.

Idrocarburi aromatici e loro derivati alogenati. Nitroderivati ed acidi solforici.

Fenoli, chinoni, ammine aromatiche, azocomposti.

Alcooli, aldeidi, chetoni ed acidi della serie aromatica.

PROVA PRATICA.

Analisi quantitativa di un miscuglio a due componenti, da determinare uno per via volumetrica ed uno per via ponderale, con relazione scritta dei risultati ottenuti.

COLLOQUIO.

A) *Obbligatorio*:

1) Discussione sugli argomenti trattati nello svolgimento della prova scritta e sui risultati della prova pratica.

2) Nozioni di matematica:

Potenze ad esponente reale; equazioni esponenziali, logaritmi ed uso delle tavole logaritmiche.

Media aritmetica semplice e ponderale, media geometrica, numeri complessi ed operazioni relative, forma trigonometrica e forma vettoriale.

Le funzioni e la loro rappresentazione grafica, coordinate, coordinate logaritmiche e loro impiego.

Equazioni della retta, della circonferenza, delle coniche e qualche proprietà elementare che ne deriva.

Trigonometria:

Elementi di trigonometria, grafico delle funzioni circolari.

Formule di addizione, moltiplicazione e bisezione degli archi.

Identità ed equazioni trigonometriche.

3) Elementi di chimica industriale:

Vetri, ceramiche, refrattari.

Materie plastiche.

Acque industriali e loro controllo.

Combustione, combustibili e lubrificanti.

Principali metalli e leghe di uso industriale e loro tecnologie.

Elementi sulla corrosione e nozioni sui mezzi protettivi.

4) Elementi di fisica industriale:

Principali meccanismi di trasmissione con particolare riferimento ai ruotismi, alle trasmissioni flessibili, al meccanismo di bielle e di manovella.

Proprietà fisiche, meccaniche e tecnologiche dei materiali metallici, saldature e trattamenti superficiali.

Termologia, termometria, nozioni sul funzionamento delle macchine termiche.

Ottica e principali strumenti ottici, nozioni di fotometria.

Metrologia meccanica. Misure di lunghezza, di densità, di tempo, di velocità, di quantità di calore, di pesi, di resistenze (dinamometri).

Elettrologia. I fenomeni principali di elettrostatica; principi di funzionamento delle macchine generatrici di corrente, dei motori elettrici e dei trasformatori.

5) Argomenti facenti parte delle materie oggetto della prova scritta.

6) Nozioni sulla legislazione relativa alla prevenzione degli infortuni.

7) Nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato e sullo stato giuridico degli impiegati e degli operai dello Stato.

B) *Facoltativo* (lingue estere):

Lettura e traduzione in italiano di un brano di letteratura tecnica dalla lingua straniera prescelta dal candidato.

Il Ministro: ANDREOTTI

ALLEGATO 1b

PROGRAMMA D'ESAME

Carriera di concetto dei periti chimici, fisici e tecnologi dell'Esercito

CONCORSO PER LA NOMINA A PERITO CHIMICO, FISICO E TECNOLOGO IN PROVA

Specializzazione tecnologica

PROVA SCRITTA.

Svolgimento di un tema sui seguenti argomenti:

Acque industriali e loro trattamento.

Industria dello zolfo e dei suoi composti più importanti.

Produzione del cloro, bromo, fluoro e iodio.

Produzione dell'acido solforico, dell'oleum, dell'acido nitrico e dell'ammoniaca.

Produzione degli idrati e dei carbonati alcalini.

Metallurgia del ferro, ghise ed acciai.

Metallurgia dell'alluminio, magnesio, zinco e rame e loro leghe più importanti.

Metallurgia del piombo, del mercurio e dello stagno e loro leghe più importanti.

Metallurgia del nichel, cromo, manganese e titanio e loro leghe più importanti.

Combustibili fossili e loro utilizzazione.

Petroli: carburanti e lubrificanti e loro tecnologie.

Industria e tecnologia della cellulosa e della carta.

Plastomeri: resine sintetiche e materie plastiche e loro tecnologia.

Elastomeri: caucciù naturale e sintetico e loro tecnologie.

Cuoi artificiali, colle, gelatine e loro tecnologie.

Fibre tessili naturali ed artificiali: loro esame e tecnologia.

Apparecchiature per frantumazione dei materiali solidi, per la separazione dei solidi dai fluidi, per l'agitazione e per la mescolazione nei processi industriali.

Purificazione dei gas, scambiatori di calore, concentrazione ed evaporazione delle soluzioni.

Distillazione, rettifica, essiccamento, astrazione con solventi nei processi industriali.

Il candidato dovrà dare, nello svolgimento del tema, anche sviluppo a quanto, di ciascun argomento, possa avere attinenza con applicazioni nel campo degli esplosivi, degli aggressivi chimici e dei prodotti per autotrazione.

PROVA PRATICA.

Esecuzione di una prova pratica, con relazione scritta, costituita da prove tecnologiche sulla carta e sui cartoni, o dallo esame microscopico ed analisi qualitativa di fibre tessili e di loro miscele o dalla determinazione delle caratteristiche meccaniche od elettriche di una materia plastica.

COLLOQUIO.

A) *Obbligatorio*:

1) Discussione sugli argomenti trattati nello svolgimento della prova scritta e sui risultati della prova pratica.

2) Nozioni di matematica:

Potenze ad esponente reale; equazioni esponenziali, logaritmi ed uso delle tavole logaritmiche.

Media aritmetica semplice e ponderale, media geometrica, numeri complessi ed operazioni relative, forma trigonometrica e forma vettoriale.

Le funzioni e la loro rappresentazione grafica, coordinate, coordinate logaritmiche e loro impiego.

Equazioni della retta, della circonferenza, delle coniche e qualche proprietà elementare che ne deriva.

Trigonometria:

Elementi di trigonometria, grafico delle funzioni circolari.

Formule di addizione, moltiplicazione e bisezione degli archi

Identità ed equazioni trigonometriche.

3) Elementi di chimica industriale:

Vetri, ceramiche, refrattari.

Materie plastiche.

Acque industriali e loro controllo.

Combustione, combustibili e lubrificanti.

Principali metalli e leghe di uso industriale e loro tecnologie.

Elementi sulla corrosione e nozione sui mezzi protettivi.

4) Elementi di fisica industriale:

Principali meccanismi di trasmissione con particolare riferimento ai ruotismi, alle trasmissioni flessibili, al meccanismo di bielle e di manovella.

Proprietà fisiche, meccaniche e tecnologiche dei materiali metallici, saldature e trattamenti superficiali.

Termologia, termometria, nozioni sul funzionamento delle macchine termiche.

Ottica e principali strumenti ottici, nozioni di fotometria.

Metrologia meccanica. Misure di lunghezza, di densità, di tempo, di velocità, di quantità di calore, di pesi, di resistenze (dinamometri).

Elettrologia. I fenomeni principali di elettrostatica; principi di funzionamento delle macchine generatrici di corrente, dei motori elettrici e dei trasformatori.

5) Argomenti facenti parte delle materie oggetto della prova scritta.

6) Nozioni sulla legislazione relativa alla prevenzione degli infortuni.

7) Nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato e sullo stato giuridico degli impiegati e degli operai dello Stato.

B) *Facoltativo* (lingue estere):

Lettura e traduzione in italiano di un brano di letteratura tecnica dalla lingua straniera prescelta dal candidato.

Il Ministro: ANDREOTTI

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

Carriera di concetto dei preparatori di gabinetto dell'Accademia aeronautica

CONCORSO PER LA NOMINA ALLA QUALIFICA DI PREPARATORE DI GABINETTO IN PROVA

1) PROVA SCRITTA.

Una delle seguenti:

a) descrizione di una o più esperienze di laboratorio illustranti argomenti inclusi nel programma del colloquio;

b) relazione di un progetto con schizzo quotato di una apparecchiatura didattica o di un suo elemento costruttivo;

c) esposizione dei principi teorici che s'intendono illustrare con una esperienza di laboratorio.

2) PROVA PRATICA DI LABORATORIO.

Predisposizione delle apparecchiature didattiche e dei preparati necessari all'esecuzione di un'esperienza di laboratorio, al fine di illustrare l'andamento di un fenomeno o la misurazione di una grandezza.

3) COLLOQUIO.

Il colloquio è inteso ad accertare la preparazione specifica del candidato entro i limiti del programma di fisica e di chimica previsto per il diploma di maturità scientifica.

Il Ministro: ANDREOTTI

ALLEGATO 3

PROGRAMMA D'ESAME

Carriera di concetto dei preparatori di gabinetto dell'Accademia navale

CONCORSO PER LA NOMINA ALLA QUALIFICA DI PREPARATORE DI GABINETTO IN PROVA

PROVA SCRITTA.

Descrizione del montaggio e del funzionamento degli apparecchi e strumenti occorrenti per una lezione di elettronica generale ed elettrotecnica o per una esercitazione sperimentale di misure elettriche ed elettroniche.

La prova consisterà nella descrizione di uno dei gruppi sottoindicati:

1) *Elettronica generale ed elettrotecnica*:

a) circuiti risonanti semplici; la resistenza nei conduttori elettrici;

b) caratteristiche dei tubi elettronici; isteresi magnetica;

c) gli amplificatori a tubi a resistenza e capacità; gli amplificatori magnetici;

d) gli alimentatori anodici a tubi ed a semiconduttori; potenza elettrica nelle reti trifasi.

2) *Misure elettriche ed elettroniche*:

a) voltmetri per tensioni continue ed alternate; voltmetro elettronico per corrente continua a compensazione a traseritore catodico;

b) i ponti in corrente continua; il ponte di impedenza in bassa frequenza;

c) risposta in frequenza di una Amplidyna; il Q-metro.

PROVA PRATICA DI LABORATORIO:

a) i potenziometri di calcolo;

b) zero elettrico ed errore dinamico del sincro trasformatore di controllo;

c) misura per la determinazione del rendimento di un motore asincrono;

d) costruzione di un multivibratore di Abraham e misura della sua frequenza col metodo delle figure di Lissajous. Possibilità della misura sui banchi Gajon;

e) rilievo della curva di risposta di un amplificatore a resistenza e capacità;

f) misura della potenza di uscita e della distorsione dello amplificatore di bassa frequenza al variare del carico;

g) messa in funzione, approntamento e descrizione del pannello di comando del calcolatore digitale UNIVAC 1215B.

COLLOQUIO:

a) discussione sugli argomenti indicati per la prova scritta e per la prova pratica;

b) discussione sui criteri di scelta dei più comuni strumenti di un laboratorio elettronico od elettrotecnico; nozioni tecniche e specifiche sui medesimi;

c) nozioni tecniche relative alla conservazione e protezione degli strumenti di un laboratorio elettronico od elettrotecnico;

d) nozioni di diritto pubblico con particolare riguardo alla organizzazione amministrativa e costituzionale dello Stato;

e) nozioni sull'ordinamento degli stati maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa e sull'ordinamento della Marina militare;

f) nozioni sullo stato giuridico degli impiegati e degli operai dello Stato.

Il Ministro: ANDREOTTI

ALLEGATO 4

PROGRAMMA D'ESAME

Carriera di concetto dei cartografi dell'Istituto geografico militare

PROVE SCRITTE.

Le due prove scritte consisteranno in:

un tema su uno degli argomenti di cui ai numeri da 1) a 4) della prova orale;

un saggio grafico di disegno cartografico e di scrittura da eseguirsi su un apposito cartoncino riproducente uno spezzone cartografico.

COLLOQUIO.

La prova orale verterà sul seguente programma:

1) Matematica:

Trigonometria piana; formule risolutive dei triangoli piani.

Cenni di trigonometria sferica; risoluzione dei triangoli sferici; teorema di Légendre.

Nozioni di algebra: equazioni algebriche di 1° e 2° grado; sistemi lineari.

Nozioni di geometria piana.

2) Geodesia:

Generalità sulla forma e dimensione della Terra; sfera locale; campo geodetico e topografico.

Coordinate geografiche e azimut.

Descrizione generale ed impiego di alcuni strumenti geodetici moderni (teodoliti, livelli).

Generalità sulla triangolazione geodetica e topografica; determinazioni planimetriche dei punti.

Determinazioni altimetriche per via trigonometrica e geometrica.

3) Topografia:

Nozioni generali sui procedimenti di rilevamento topografico regolare e fotogrammetrico.

4) Cartografia:

Nozioni fondamentali sulle proiezioni e rappresentazioni cartografiche; deformazioni lineari, superficiali e angolari di una carta.

Proiezioni pure e modificate; rappresentazioni cartografiche; le formule di corrispondenza.

Cenni descrittivi delle principali rappresentazioni: proiezioni centrografiche, stereografiche ed ortografiche; proiezioni naturali, di Mercatore, di Gauss, di Lambert conforme ed azimutale equivalente, policonica, equivalente di Molweide.

Reticolati chilometrici.

Sistemi di rappresentazione dell'orografia.

Caratteristiche fondamentali della cartografia ufficiale italiana edita dall'Istituto geografico militare; lettura della carta topografica e risoluzione dei problemi pratici connessi (distanze, pendenze, profili altimetrici, ecc.).

5) Nozioni sull'ordinamento costituzionale dello Stato e sul rapporto di pubblico impiego.

6) Nozioni sull'ordinamento degli stati maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa.

Il Ministro: ANDREOTTI

ALLEGATO 5

PROGRAMMA D'ESAME

Carriera di concetto dei topografi dell'Istituto geografico militare

PROVE SCRITTE.

Le due prove scritte consisteranno in:

un tema su uno degli argomenti di cui ai numeri da 1) a 4) del colloquio;

un saggio grafico di disegno topografico e di scrittura, da eseguirsi su apposito cartoncino riproducente uno spezzone cartografico.

COLLOQUIO.

Il colloquio verterà sugli argomenti del seguente programma:

1) Matematica:

Trigonometria piana; formule risolutive dei triangoli piani.

Cenni di trigonometria sferica; risoluzione dei triangoli sferici; teorema di Légendre.

Nozioni di algebra; equazioni algebriche di 1° e 2° grado; sistemi lineari.

Nozioni di geometria piana.

2) Geodesia:

Generalità sulla forma e dimensioni della Terra; sfera locale; campo geodetico e topografico.

Coordinate geografiche e azimut.

Descrizione generale ed impiego di alcuni strumenti geodetici moderni (teodoliti, livelli).

Generalità sulla triangolazione geodetica e su quella topografica; determinazioni planimetriche dei punti; stazioni e mire fuori centro.

Determinazioni altimetriche per via trigonometrica e geometrica.

3) Topografia:

Strumenti topografici; tacheometro, tavoletta pretoriana, stadie.

Rilievi speditivi e regolari, rilievi grafici e numerici; principi informatori e confronti.

Cenni sul rilievo fotogrammetrico; concetti base sui procedimenti e descrizione generale dei principali strumenti per la presa e la restituzione.

4) Cartografia:

Nozioni fondamentali sulle proiezioni cartografiche; descrizione delle caratteristiche delle seguenti rappresentazioni: naturale, stereografica, conforme di Lambert, di Mercatore, di Gauss.

I reticolati chilometrici.

Caratteristiche fondamentali delle principali carte edite dall'Istituto geografico militare con particolare riguardo alla cartografia alle scale 1:25.000 e 1:100.000; lettura di una carta alla scala 1:25.000 e risoluzione dei problemi pratici connessi (distanze, pendenze, profili altimetrici, ecc.).

5) Nozioni sull'ordinamento costituzionale dello Stato e sul rapporto di pubblico impiego.

6) Nozioni sull'ordinamento degli stati maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa.

Il Ministro: ANDREOTTI

(6715)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1974.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di fibre chimiche e artificiali operanti in provincia di Forlì.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali produttrici di fibre chimiche e artificiali ope-

ranti in provincia di Forlì sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza della crisi economica;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore delle maestranze di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di fibre chimiche e artificiali operanti in provincia di Forlì.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 17 settembre 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
R. COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(7098)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta C.I.T.I. di Forlì.

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta C.I.T.I. di Forlì ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta C.I.T.I. di Forlì.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 2 aprile 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
R. COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(7097)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1974.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale delle ditte Cotonificio Maino, in Milano e Manifattura tessile Olonia, in Gallarate.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che le ditte Cotonificio Maino, con sede in Milano e Manifattura tessile Olonia, con sede in Gallarate (Varese) hanno in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale delle ditte Cotonificio Maino, con sede in Milano e Manifattura tessile Olonia, con sede in Gallarate (Varese).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 29 ottobre 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
R. COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(7095)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1974.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta SAIPO S.p.a., in Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 24 giugno 1972, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta SAIPO S.p.a. (Torino) stabilimento Settimo Torinese, con effetto dal 27 marzo 1972;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 24 giugno 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta SAIPO S.p.a. (Torino) stabilimento Settimo Torinese, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(7099)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1974.

Nuova disciplina per la pubblicazione dei fascicoli regionali del Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 5 della legge 12 aprile 1973, n. 256;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1973 con il quale sono state emanate norme per la pubblicazione del Bollettino ufficiale delle società per azioni ed a responsabilità limitata;

Ritenuta l'opportunità di modificare le norme di cui al sopracitato decreto ministeriale per il più economico e razionale raggiungimento dei fini stabiliti dalla legge;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi degli articoli 4 e 7 della legge 12 aprile 1973, n. 256, gli atti da inviare alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni ed a responsabilità limitata, devono contenere l'annotazione del tribunale, nella cui giurisdizione trovasi la sede legale delle società, comprovante che gli atti stessi sono stati depositati in cancelleria ed iscritti nei registri della medesima.

Qualora più atti siano contenuti in uno stesso documento, devono essere inviate tante copie di questo quanti sono gli atti da pubblicare, corredate dell'annotazione prescritta nel precedente comma.

Ogni atto da pubblicare nel Bollettino ufficiale deve essere corredato dell'originale della quietanza rilasciata dall'ufficio del registro o della ricevuta di versamento in conto corrente postale comprovante l'eseguito pagamento del diritto fisso di cui alla legge 19 luglio 1971, n. 555.

Gli atti inviati in difformità delle disposizioni vigenti o in caso di mancato o insufficiente pagamento del diritto fisso, sono restituiti alle società interessate, a cura delle camere di commercio competenti, per la necessaria regolarizzazione.

Art. 2.

I fascicoli regionali del Bollettino debbono essere pubblicati il secondo ed il quarto sabato di ogni mese o nel giorno precedente se il sabato ricorrono feste ufficialmente riconosciute.

In ogni fascicolo devono essere inseriti tutti gli atti non ancora pubblicati, pervenuti fino a trenta giorni prima della pubblicazione di esso.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 12 aprile 1973, n. 256, ogni fascicolo regionale sarà suddiviso in tre parti concernenti rispettivamente:

1) atti costitutivi e statuti della società e loro modificazioni;

2) bilanci;

3) altri atti e notizie.

All'interno di ciascuna parte saranno distintamente ordinati gli atti relativi alle società per azioni e quelli relativi alle società a responsabilità limitata.

Gli atti stessi saranno ordinati secondo l'ordine alfabetico delle società, cui gli atti si riferiscono.

L'indice dovrà contenere, per ogni atto pubblicato, oltre al riferimento delle pagine del fascicolo, anche le seguenti indicazioni:

1) denominazione sociale per esteso ed eventuale sigla;

2) sede legale delle società;

3) numero di iscrizione nel registro delle società;

4) data ed oggetto dell'atto;

5) data del deposito nella cancelleria del tribunale.

Art. 4.

I fascicoli regionali saranno compilati mediante riproduzione fotostatica degli atti originali; la riproduzione dovrà essere fatta su carta comune (non preparata) con rapporto 1:1 o, eventualmente, con riduzione non inferiore al 70 per cento dell'originale.

I singoli volumi, le cui pagine porteranno l'indicazione della numerazione progressiva, dovranno essere legati in brossura all'americana (senza cucitura) con copertina in cartoncino.

Art. 5.

Nel giorno stabilito per la pubblicazione del fascicolo del Bollettino ufficiale, due copie degli indici, di cui al precedente art. 3 devono essere trasmesse al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai fini della pubblicazione nel Bollettino nazionale.

Di ciascun fascicolo regionale dovranno essere distribuite gratuitamente: due copie al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e due copie all'Associazione fra le società italiane per azioni.

Art. 6.

Stralci del fascicolo potranno essere forniti a chi ne faccia richiesta, con rimborso delle spese di certificazione, riproduzione e spedizione.

Art. 7.

E' abrogato il decreto ministeriale 20 giugno 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 luglio 1973, n. 193.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 agosto 1974

(7087) *Il Ministro*: DE MITA

ORDINANZA MINISTERIALE 1° luglio 1974.

Misure profilattiche contro il colera per le provenienze dal Sud Africa.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la comunicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità riguardante l'insorgenza di casi di colera nel Sud Africa;

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico sanitario delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze dal Sud Africa sono sottoposte, con decorrenza immediata, alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1974

(7158) *Il Ministro*: COLOMBO

ORDINANZA MINISTERIALE 17 luglio 1974.

Revoca delle misure sanitarie contro il colera per le provenienze dal Sud Africa.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la propria ordinanza in data 1° luglio 1974 con la quale le provenienze dal Sud Africa sono state sottoposte alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Vista la comunicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità con la quale il Sud Africa è dichiarato territorio indenne da colera;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate, con decorrenza immediata, le misure sanitarie contro il colera disposte con ordinanza del 1° luglio 1974 per le provenienze dal Sud Africa perché ridivenuto indenne da tale malattia.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1974

(7159) *Il Ministro*: COLOMBO

ORDINANZA MINISTERIALE 19 luglio 1974.

Misure profilattiche contro il colera per le provenienze dalla Tanzania.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la comunicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità riguardante l'insorgenza di casi di colera nella Tanzania;

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico sanitario delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze dalla Tanzania sono sottoposte, con decorrenza immediata, alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1974

(7157) *Il Ministro*: COLOMBO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Pietro Zava, nato a Cison di Valmarino (Treviso) il 15 giugno 1925, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Padova il 26 febbraio 1954.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(6948)

La dott.ssa Maria Luisa Zaina, nata a Milano il 9 febbraio 1948, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in materie letterarie conseguito presso l'Università cattolica del « S. Cuore » di Milano il 24 marzo 1973.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(6949)

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al merito civile

Con decreto ministeriale 5 giugno 1974 il Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 2 della legge 15 febbraio 1965, n. 39, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al merito civile:

Bortoluzzi Angelo, il 13 marzo 1971 in Venezia. — Si tuffava, con pronta decisione, nelle gelide acque di un canale, in aiuto di un motociclista ivi precipitato, faticosamente tenuto a galla da altro soccorritore, già allo stremo delle forze.

Ferrelli Marcello, vice brigadiere dei vigili del fuoco, Bordini Mario, vigile del fuoco e Rovella Alberto, vigile del fuoco, il 17 luglio 1971 in Onano (Viterbo). — Per essere penetrato all'interno di un locale in fiamme, riuscendo, con l'aiuto di altri volenterosi, ad allontanare alcuni contenitori di gas liquido, il cui scoppio avrebbe potuto provocare più gravi danni.

Rodolico Ettore, sottotenente della guardia di finanza, Renzi Massimino, brigadiere della guardia di finanza, Clemente Gennaro, brigadiere della guardia di finanza, Ciccone Antonio, brigadiere della guardia di finanza, Palmerini Nino, finanziere, Cossu Paolo, finanziere, Cossu Battista, finanziere, Fattori Giovanni, finanziere, Malandrino Claudio, finanziere, Balzani Luigi, finanziere, Lorenzon Antonio, finanziere, Rossi Pier Giuseppe, finanziere, Sbarato Agostino, finanziere e Felolo Giovanni, finanziere, il 20 luglio 1971 in Brunico (Bolzano). — In occasione di un violento incendio sviluppatosi in un maso, si prodigava attivamente, in generosa gara con altri militari del Corpo, nel contenere i danni riuscendo a porre in salvo capi di bestiame e a sottrarre alle fiamme attrezzi agricoli e suppellettili.

Corradi Pasquale e Muratore Mario, il 10 settembre 1971 in Ventimiglia (Imperia). — Nonostante l'oscurità e le avverse condizioni del mare, accorreva, unitamente ad altro generoso, con una motobarca per portare aiuto ai naufraghi di un panfilo incendiatosi al largo della costa.

Venturini Sergio, il 7 novembre 1971 in Colcavagno (Asti). — Sindaco di un comune la cui sede era stata danneggiata dalla violenza delle avversità atmosferiche, si portava all'interno di uno stabile per recuperare alcuni importanti documenti d'archivio. Nella circostanza, con tempestivo intervento, riusciva ad evitare che un'impiegata venisse investita dall'improvviso rovinio di detriti, rimanendo egli stesso leggermente ferito.

Mascara Giuseppe, vigile urbano, il 14 febbraio 1972 in Aidone (Enna). — Con pronto intuito, penetrava in un appartamento invaso dal gas e praticava ad un giovane, svenuto, la respirazione artificiale fino a completa rianimazione.

Zanon Giuseppe, il 16 febbraio 1972 in Rossano Veneto (Vicenza). — Per avere efficacemente cooperato, con generoso altruismo, al salvataggio di un bambino caduto in una roggia.

Pennisi Raffaele, brigadiere di pubblica sicurezza, 1967-1968 in Licata (Agrigento). — Per aver dimostrato, più volte, nel corso di numerose azioni, generosa abnegazione ed alto senso del dovere.

Mattù Mario, bersagliere, il 27 agosto 1972 in Legnano (Milano). — Scorto un uomo che, con intenzioni suicide, sedeva sui binari ferroviari, accorreva senza esitazione e, dopo vivace colluttazione, riusciva a trascinar via il malcapitato pochi attimi prima del passaggio di un rapido.

Simionato Girolamo, il 30 ottobre 1972 in Noale (Venezia). — Per aver tratto in salvo, con tempestivo intervento, un vecchio caduto in un fossato ed in procinto di annegare.

Pietrarossi Salvatore, il 16 novembre 1972 in Roma. — Benchè degente a letto, accorreva prontamente e, forzata la porta di un ascensore invaso da una densa cortina di fumo, riusciva ad estrarre dall'abitacolo una donna ed una bambina ormai prive di sensi.

Marras Giuseppe, appuntato dei carabinieri, il 1° gennaio 1973 in Montemiletto (Avellino). — Penetrava coraggiosamente in un appartamento in fiamme, riuscendo ad afferrare e portare all'esterno una bombola di gas già surriscaldata, evitando così ulteriori, gravi conseguenze.

Grimaldi Vincenzo, il 2 gennaio 1973 in Belcastro (Catanzaro). — Per aver attivamente partecipato alle operazioni di soccorso in favore di famiglie rimaste isolate a causa dello straripamento di un fiume.

Brogna Giuseppe, maresciallo della guardia di finanza, il 25 febbraio 1973 in Capo d'Orlando (Messina). — Per aver validamente collaborato con altro generoso nell'organizzare l'opera di soccorso in favore di famiglie, le cui abitazioni erano state invase dalle acque per una violenta mareggiata, e per aver tratto in salvo due vecchi coniugi rimasti bloccati nella loro casa.

(6828)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione dei diplomi di benemerenza della pubblica finanza

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 405;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 929, che approva il regolamento di esecuzione della legge stessa;

Visto il decreto ministeriale prot. 79501 in data 30 dicembre 1972, con il quale è stato determinato, in applicazione dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 929, sopra richiamato, il contingente dei diplomi di benemerenza per l'anno 1972;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, sentito il parere della commissione di cui all'art. 4, secondo comma, della citata legge 3 maggio 1955, n. 405;

Decreta:

Art. 1.

E' conferito il diploma di benemerenza di prima classe della pubblica finanza, con relativa medaglia d'oro, per l'anno 1972, agli enti ed ai signori sottoindicati:

1) Corpo della guardia di finanza. — Nel solco della bisecolare tradizione di fedeltà alle istituzioni e di tutela degli interessi economico-finanziari del Paese, la guardia di finanza forniva prezioso contributo di esperienze e di studi alla realizzazione della riforma tributaria. Grazie al tempestivo adeguamento della preparazione professionale dei propri quadri, attuava una capillare opera di divulgazione della nuova normativa, esaltando nello spirito della riforma, i rapporti di chiarezza e di fiducia instaurati fra amministrazione finanziaria e cittadini. Si confermava, in tal modo, per organizzazione e funzionalità, strumento insostituibile dell'apparato tributario, in costante aderenza alle esigenze della realtà economico-sociale in continua evoluzione;

2) Borsi di Parma gen. c. d'a. Vittorio Emanuele, comandante generale del Corpo della guardia di finanza;

3) Licata dott. Giovanni, direttore generale del Ministero delle finanze, a riposo;

4) Musto gen. di div. Fausto, già comandante in seconda del Corpo della guardia di finanza;

5) Papaldo prof. Antonino, già presidente del Consiglio di Stato. Per l'attività svolta in qualità di presidente del comitato consultivo ministeriale per il contenzioso tributario;

6) Rastello prof. Luigi, professore ordinario di università.

Art. 2.

E' conferito il diploma di benemerenza di seconda classe della pubblica finanza, con relativa medaglia d'argento, per lo anno 1972, ai signori sottoindicati:

1) Barbata Ignazio, ispettore compartimentale delle imposte dirette, a riposo;

2) Belmonte dott. Alfredo, ispettore generale del Ministero delle finanze, a riposo;

3) Buscicchi dott. Giuseppe, direttore capo delle tasse e delle imposte indirette sugli affari (*alla memoria*);

4) Calabrese gen. di div. Pasquale, del Corpo della guardia di finanza, in ausiliaria;

5) Ciampoli avv. Antonio, presidente di commissione provinciale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;

6) De Martino ing. Antonio, ingegnere superiore delle imposte di fabbricazione (*alla memoria*);

7) Di Duca Fortunato, ispettore compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, a riposo;

8) Fazio dott. ing. Augusto, dirigente superiore del catasto e dei servizi tecnici erariali, a riposo;

9) Galli dott. Pier Ludovico, chimico capo dei laboratori chimici delle dogane (*alla memoria*);

10) Giorgetti dott. Emio, ispettore generale del Ministero delle finanze, a riposo;

11) Giuliani dott. Euclide, membro della commissione censuaria centrale;

12) Grasso dott. Mariano, intendente di finanza, a riposo;

13) Guadagnini dott. Michelangelo, ispettore generale del Ministero delle finanze, a riposo;

14) Guasparri dott. ing. Francesco, dirigente superiore del catasto e dei servizi tecnici erariali, a riposo;

15) Manganiello dott. Angelo, già dirigente superiore delle dogane, ora primo referendario dei tribunali amministrativi regionali;

16) Marzillo Francesco, ispettore compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, a riposo;

17) Numerico dott. Aristide, ispettore compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, a riposo;

18) Patrioli dott. ing. Carlo, direttore centrale dei monopoli di Stato, a riposo;

19) Piga Carboni avv. Gustavo, presidente di commissione provinciale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;

20) Pilone dott. Attilio, intendente di finanza, a riposo;

21) Raudino Salvatore, ispettore compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, a riposo;

22) Simi dott. ing. Cesare, dirigente superiore del catasto e dei servizi tecnici erariali, a riposo;

23) Todesco dott. Pietro, intendente di finanza, a riposo;

24) Urbano Ferdinando, ispettore compartimentale delle imposte dirette, a riposo.

Art. 3.

E' conferito il diploma di benemerenza di terza classe della pubblica finanza, con relativa medaglia di bronzo, per l'anno 1972, ai signori sottoindicati:

1) Arezzo dott. Giovanni, vice presidente di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;

2) Asciano dott. Angelo, presidente di commissione censuaria provinciale;

3) Bagliani dott. Mario, vice presidente di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;

4) Barletta Crescenzio, direttore di prima classe delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, a riposo;

5) Basciano dott. Giuseppe, membro di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;

6) Bertelli dott. ing. Pier Francesco, membro di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;

7) Bonori Danilo, dirigente lavorazioni dei monopoli di Stato, a riposo;

8) Borgia Stellario, procuratore principale delle imposte di fabbricazione (*alla memoria*);

9) Borgnino Giacomo, ispettore capo delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, a riposo;

10) Botta Francesco, vice presidente di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;

11) Broll Rodolfo, membro di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;

12) Bruno avv. Giuseppe, vice presidente di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;

13) Canali rag. Guido, membro di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;

14) Caparrotta dott. Alfonso, dirigente superiore di dogana (*alla memoria*);

15) Carnevali dott. Giuseppe, membro di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;

16) Carozza Luigia Scotto, direttore di prima classe delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, a riposo;

17) Carretta dott. ing. Mauro, primo dirigente del catasto e dei servizi tecnici erariali, a riposo;

18) Castaldi Vito, direttore di prima classe di dogana;

19) Castelli geom. Pietro, vice presidente di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;

20) Cirelli dott. Andrea, membro di commissione provinciale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;

21) Cocchiara dott. Mario, primo dirigente di dogana (*alla memoria*);

22) Codecasa geom. Bernardo, membro di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;

23) Costanzo dott. Pasquale, direttore di prima classe delle tasse e delle imposte indirette sugli affari (*alla memoria*);

24) Cremonesi rag. Secondo, membro di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;

25) D'Alessandro dott. Goffredo, presidente di commissione provinciale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;

26) Danisi dott. ing. Vincenzo, presidente di commissione censuaria provinciale;

27) De Forgellinis avv. Pasquale, vice presidente di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;

28) De Leo rag. Salvatore, presidente di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;

29) De Matteis Augusto, membro di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;

30) Di Bello Giovanni, geometra capo del catasto e dei servizi tecnici erariali, a riposo;

31) Donati dott. Giovanni, dirigente superiore di dogana (*alla memoria*);

32) Dumano Carmelo, direttore capo delle imposte dirette, a riposo;

33) Federici ing. Giuseppe, vice presidente di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;

34) Fiorini Fernando, dirigente amministrativo dei monopoli di Stato, a riposo;

35) Fontanelli col. Antonio, del corpo della guardia di finanza (*alla memoria*);

36) Galli Renato, geometra capo del catasto e dei servizi tecnici erariali;

37) Gangitano dott. Ferdinando, presidente di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;

38) Gazzo avv. Luigi, membro di commissione provinciale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;

39) Jona dott. Enrico, ispettore generale dei monopoli di Stato, a riposo;

40) Laudati dott. ing. Biagio, dirigente superiore del catasto e dei servizi tecnici erariali, a riposo;

41) Loperfido col. Francesco, del corpo della guardia di finanza (*alla memoria*);
42) Lucifora Luigi, direttore di prima classe delle tasse e delle imposte indirette sugli affari (*alla memoria*);
43) Luongo dott. ing. Vito, presidente di commissione censuaria provinciale;
44) Midili prof. Pietro, vice presidente di commissione provinciale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
45) Mirabile avv. Accursio, vice presidente di commissione provinciale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
46) Morello col. Aldo, del corpo della guardia di finanza, in ausiliaria;
47) Palmieri col. Giulio, del corpo della guardia di finanza (*alla memoria*);
48) Perfetti Emilio, direttore di prima classe delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, a riposo;
49) Ravetta rag. Gino, membro di commissione provinciale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
50) Silvestri dott. ing. Carlo, primo dirigente del catasto e dei servizi tecnici erariali, a riposo;
51) Stanghellini avv. Massimo, membro di commissione provinciale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
52) Tron Emanuele, membro di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
53) Verini dott. Angiolo, presidente di commissione censuaria provinciale;
54) Zini rag. Antonio, membro di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
55) Zucchi geom. Piero, membro di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1974

LEONE

TANASSI

(6823)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 162

Corso dei cambi del 27 agosto 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	658,85	658,85	658,85	658,85	657,50	658,80	658,70	658,85	658,85	658,80
Dollaro canadese . . .	670,55	670,55	670 —	670,55	671 —	670,50	670,50	670,55	670,55	670,50
Franco svizzero . . .	219,23	219,23	219,50	219,23	219,30	219,20	219,25	219,23	219,23	219,20
Corona danese . .	108,13	108,13	108,20	108,13	108,10	108,10	108,25	108,13	108,13	108,10
Corona norvegese . .	118,85	118,85	119 —	118,85	119 —	118,80	118,85	118,85	118,85	118,85
Corona svedese . .	147,50	147,50	147,60	147,50	147,50	147,45	147,65	147,50	147,50	147,50
Fiorino olandese .	243,10	243,10	243,60	243,10	244,75	243,15	243,30	243,10	243,10	243,10
Franco belga	16,72	16,72	16,73	16,72	16,87	16,70	16,70	16,72	16,72	16,70
Franco francese . . .	136,86	136,93	137,05	136,86	136,40	136,85	137 —	136,86	136,85	136,85
Lira sterlina	1524,90	1524,90	1525 —	1524,90	1523 —	1524,85	1525 —	1524,90	1524,90	1524,90
Marco germanico . . .	248,90	248,90	249,60	248,90	249,30	248,85	248,70	248,90	248,90	248,90
Scellino austriaco . . .	35,10	35,10	35,22	35,10	35,25	35,15	35,17	35,10	35,10	35,10
Escudo portoghese . .	25,67	25,67	25,60	25,67	25,60	25,65	25,65	25,67	25,67	25,65
Peseta spagnola . .	11,47	11,47	11,47	11,47	11,45	11,45	11,48	11,47	11,47	11,46
Yen giapponese	2,1820	2,182	2,17	2,1820	2,17	2,15	2,19	2,1820	2,18	2,17

Media dei titoli del 27 agosto 1974

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	87,075
Redimibile 3,50 % 1934	99,975
» 3,50 % (Ricostruzione)	81,850
» 5 % (Ricostruzione)	84,825
» 5 % (Riforma fondiaria)	86,100
» 5 % (Città di Trieste)	83,650
» 5 % (Beni esteri)	83,800
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,200
» 5,50 % » » 1968-83	82,900
» 5,50 % » » 1969-84	88,400
» 6 % » » 1970-85	90 —
» 6 % » » 1971-86	89,625
» 6 % » » 1972-87	88,275
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,325
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,875
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,500
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	87,800
» 5 % (» 1° aprile 1978)	84,900
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,575
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,950
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 agosto 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	658,775
Dollaro canadese	670,525
Franco svizzero	219,24
Corona danese	108,19
Corona norvegese	118,85
Corona svedese	147,575
Fiorino olandese	243,20
Franco belga	16,71
Franco francese	136,93
Lira sterlina	1524,95
Marco germanico	248,80
Scellino austriaco	35,135
Escudo portoghese	25,66
Peseta spagnola	11,475
Yen giapponese	2,186

Avviso di rettifica. — Nei cambi medi del giorno 19 agosto 1974, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 agosto 1974, n. 220, il Dollaro canadese deve essere rettificato come segue: da Lit. *675,75* a Lit. *672,75*.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 614-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del Regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta « Sirio gioielleria » di Micheletto Enrico, in Milano, via Manzoni n. 16, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 614-MI » ha dichiarato di aver smarrito due punzoni recanti il predetto marchio di identificazione.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Milano.

(7060)

MINISTERO DELLA DIFESA

Perdita di ricompensa al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1974, reg. n. 14 Difesa, foglio n. 21, Svizzero Arturo, nato a Vicenza il 1° luglio 1899, ex capor. magg. f. - D. M. Milano è incorso, a decorrere dalla data del presente decreto, nella perdita della croce al valor militare concessagli con regio decreto 29 ottobre 1925 e del relativo assegno annuo, nonchè delle distinzioni onorifiche di guerra di cui è insignito.

(6876)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « Consorzio provinciale produttori latte di Verona », in Verona, e sostituzione del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1974, la gestione commissariale della società cooperativa « Consorzio provinciale produttori latte di Verona », in Verona, è stata prorogata fino al 31 dicembre 1974.

Dalla data dell'anzidetto decreto, il sig. Benito Pavoni è stato nominato commissario governativo della citata società, in sostituzione del dott. Carlo Casati.

(6880)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa edilizia « Gemelli », in Bergamo, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1974, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia « Gemelli », in Bergamo, costituita in data 7 maggio 1963, per atto a rogito del notaio dott. Antonio Parimbelli, ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di sei mesi, il geom Virgilio Crippa.

(6881)

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Ad Laborem » - Costruzioni edili stradali, in Napoli.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1974 il dott. Pietro Capasso è stato nominato membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Ad Laborem » - Costruzioni edili stradali, in Napoli, in sostituzione del dott. Carlo Rolandi, dimissionario.

(6882)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia e alle banche agenti a fungere da agenzie di questa con la seguente circolare:

A 307 del 23 luglio 1974 relativa alle garanzie bancarie passive.

(7059)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni: 5 % a premi s.s. Elettrificazione ferrovie dello Sato; 6 % garantite dallo Stato s.s. Autostrade; 6 % a premi s.s. Ferrovie dello Stato; 6 % s.s. Ferrovie dello Stato; 6 % s.s. Interventi statali; 7 % garantite dallo Stato s.s. Autostrade; 7 % s.s. Ferrovie dello Stato; 7 % s.s. Interventi statali.

Si notifica che il giorno 16 settembre 1974 con inizio alle ore 9 si procederà, presso il servizio centro elettronico del Consorzio di credito per le opere pubbliche in via Campania, 59/C, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° gennaio 1975:

1) 5 % A PREMI S.S. ELETTRIFICAZIONE FERROVIE DELLO STATO:

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

N. 1.440 titoli di L. 12.500
» 3.840 titoli di » 50.000
» 1.200 titoli di » 250.000
» 2.140 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.580.000.000.

2) 6 % GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

N. 751 titoli di L. 50.000
» 548 titoli di » 500.000
» 485 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 796.550.000.

3) 6 % A PREMI S.S. FERROVIE DELLO STATO:

Emissione 1965:

Estrazione a sorte di:

N. 2.850 titoli di L. 50.000
» 900 titoli di » 250.000
» 1.125 titoli di » 500.000
» 2.520 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.450.000.000.

4) 6 % S.S. FERROVIE DELLO STATO:

Emissione 1966:

Estrazione a sorte di:

N. 375 titoli di L. 50.000
» 165 titoli di » 250.000
» 780 titoli di » 500.000
» 1.380 titoli di » 1.000.000
» 135 titoli di » 5.000.000
» 75 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.255.000.000.

Emissione 1966 - 2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di:

N. 1.350 titoli di L. 50.000
» 1.050 titoli di » 250.000
» 990 titoli di » 500.000
» 2.430 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.255.000.000.

Emissione 1967:

Estrazione a sorte di:

N. 420 titoli di L. 500.000
» 580 titoli di » 1.000.000
» 130 titoli di » 5.000.000
» 60 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.040.000.000.

Emissione 1967 - 2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di:

N. 720 titoli di L. 50.000
» 480 titoli di » 250.000
» 672 titoli di » 500.000
» 1.956 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.443.000.000.

Emissione 1967 - 3ª *tranche*:

Estrazione a sorte di:

N. 1.470 titoli di L. 50.000
» 1.414 titoli di » 250.000
» 1.134 titoli di » 500.000
» 1.862 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.856.000.000.

Emissione 1969:

Estrazione a sorte di:

N. 600 titoli di L. 50.000
» 408 titoli di » 250.000
» 624 titoli di » 500.000
» 1.740 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.184.000.000.

Emissione 1970:

Estrazione a sorte di:

N. 200 titoli di L. 50.000
» 130 titoli di » 250.000
» 355 titoli di » 500.000
» 870 titoli di » 1.000.000
» 45 titoli di » 5.000.000
» 40 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.715.000.000.

5) 6 % S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione ventennale 1-1967/1-1987 - 2ª *emissione* - 1ª *tranche*:

Estrazione a sorte di:

N. 410 titoli di L. 50.000
» 246 titoli di » 250.000
» 654 titoli di » 500.000
» 1.801 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.210.000.000.

Emissione ventennale 1-1967/1-1987 - 2ª *emissione* - 2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di:

N. 1.385 titoli di L. 50.000
» 747 titoli di » 250.000
» 1.956 titoli di » 500.000
» 4.531 titoli di » 1.000.000
» 132 titoli di » 5.000.000
» 65 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 7.075.000.000.

Emissione ventennale 1-1967/1-1987 - 2ª *emissione* - 3ª *tranche*:

Estrazione a sorte di:

N. 245 titoli di L. 50.000
» 187 titoli di » 250.000
» 462 titoli di » 500.000
» 572 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 862.000.000.

Emissione ventennale 1-1967/1-1987 - 2ª *emissione* - 4ª *tranche*:

Estrazione a sorte di:

N. 306 titoli di L. 50.000
» 1.309 titoli di » 100.000
» 953 titoli di » 250.000
» 1.666 titoli di » 500.000
» 3.798 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 5.015.450.000.

Emissione ventennale 1-1967/1-1987 - 2ª *emissione* - 5ª *tranche*:

Estrazione a sorte di:

N. 922 titoli di L. 50.000
» 1.372 titoli di » 100.000
» 504 titoli di » 250.000
» 1.267 titoli di » 500.000
» 3.354 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.296.800.000.

Emissione ventennale 1-1967/1-1987 - 2ª *emissione* - 6ª *tranche*:

Estrazione a sorte di:

N. 185 titoli di L. 50.000
» 275 titoli di » 100.000
» 101 titoli di » 250.000
» 254 titoli di » 500.000
» 672 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 861.000.000.

Emissione ventennale 1-1968/1-1988 - 3ª *emissione*:

Estrazione a sorte di:

N. 1.128 titoli di L. 50.000
» 1.863 titoli di » 100.000
» 690 titoli di » 250.000
» 1.519 titoli di » 500.000
» 4.778 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 5.952.700.000.

Emissione ventennale 1-1968/1-1988 - 3ª *emissione* - 2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di:

N. 151 titoli di L. 50.000
» 249 titoli di » 100.000
» 91 titoli di » 250.000
» 202 titoli di » 500.000
» 638 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 794.200.000.

Emissione ventennale 1-1968/1-1988 - 3ª *emissione* - 3ª *tranche*:

Estrazione a sorte di:

N. 762 titoli di L. 50.000
» 1.259 titoli di » 100.000
» 466 titoli di » 250.000
» 1.027 titoli di » 500.000
» 3.231 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.025.000.000.

Emissione ventennale 1-1969/1-1989 - 4ª *emissione*:

Estrazione a sorte di:

N. 457 titoli di L. 50.000
» 554 titoli di » 100.000
» 313 titoli di » 250.000
» 1.108 titoli di » 500.000
» 3.748 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.458.500.000.

Emissione ventennale 1-1969/1-1989 - 4ª *emissione* - 2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di:

N. 779 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 779.000.000.

Emissione ventennale 1-1969/1-1989 - 4ª *emissione* - 3ª *tranche*:

Estrazione a sorte di:

N. 203 titoli di L. 50.000
» 311 titoli di » 100.000
» 183 titoli di » 250.000
» 510 titoli di » 500.000
» 1.691 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.033.000.000.

Emissione ventennale 1-1969/1-1989 - 4ª *emissione* - 4ª *tranche*:

Estrazione a sorte di:

N. 775 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 775.000.000.

Emissione ventennale 1-1969/1-1989 - 4ª *emissione* - 5ª *tranche*:

Estrazione a sorte di:

N. 431 titoli di L. 50.000
» 837 titoli di » 100.000
» 437 titoli di » 250.000
» 729 titoli di » 500.000
» 5.601 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 6.180.000.000.

Emissione ventennale 1-1970/1-1990 - 6ª *emissione*:

Estrazione a sorte di:

N. 686 titoli di L. 50.000
» 1.717 titoli di » 100.000
» 1.002 titoli di » 250.000
» 2.745 titoli di » 500.000
» 6.525 titoli di » 1.000.000
» 343 titoli di » 5.000.000
» 343 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 13.499.000.000.

Emissione ventennale 1-1970/1-1990 - 6ª *emissione* - 2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di:

N. 301 titoli di L. 50.000
» 687 titoli di » 100.000
» 411 titoli di » 250.000
» 1.029 titoli di » 500.000
» 2.704 titoli di » 1.000.000
» 138 titoli di » 5.000.000
» 137 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 5.465.000.000.

Emissione ventennale 1-1970/1-1990 - 6ª *emissione* - 3ª *tranche*:

Estrazione a sorte di:

N. 121 titoli di L. 50.000
» 277 titoli di » 100.000
» 163 titoli di » 250.000
» 409 titoli di » 500.000
» 1.075 titoli di » 1.000.000
» 55 titoli di » 5.000.000
» 54 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.169.000.000.

Emissione ventennale 1-1970/1-1990 - 6ª *emissione* - 4ª *tranche*:

Estrazione a sorte di:

N. 37 titoli di L. 1.000.000
» 5 titoli di » 5.000.000
» 13 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 192.000.000.

6) 7 % GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

N. 618 titoli di L. 50.000
» 603 titoli di » 500.000
» 1.245 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.577.400.000.

7) 7 % S.S. FERROVIE DELLO STATO:

Emissione 1971:

Estrazione a sorte di n. 4 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 4.000.000.000.

Emissione 1972:

Estrazione a sorte di n. 4 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 4.000.000.000.

8) 7 % S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione ventennale 1-1971/1-1991 - 2ª *emissione*:

Estrazione a sorte di:

N. 16 titoli di L. 50.000
» 12 titoli di » 100.000
» 16 titoli di » 500.000
» 179 titoli di » 1.000.000
» 126 titoli di » 5.000.000
» 158 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.399.000.000.

Emissione ventennale 1-1971/1-1991 - 2ª *emissione* - 2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 15 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 15.000.000.000.

Emissione ventennale 1-1971/1-1991 - 2ª *emissione* - 3ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 7 serie di L. 100.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 700.000.000.

Emissione ventennale 1-1971/1-1991 - 2ª *emissione* - 4ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 3 serie di L. 109.800.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 329.400.000.

Emissione ventennale 1-1971/1-1991 - 2ª *emissione* - 5ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 3 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 3.000.000.000.

Emissione ventennale 1-1972/1-1992 - 4ª *emissione*:

Estrazione a sorte di n. 4 serie di L. 999.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 3.996.000.000.

Emissione ventennale 1-1972/1-1992 - 4ª *emissione* - 2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 11 serie di L. 1.290.500.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 14.195.500.000.

Emissione ventennale 1-1973/1-1993 - 6ª *emissione*:

Estrazione a sorte di n. 13 serie di L. 915.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 11.906.700.000.

Emissione ventennale 1-1973/1-1993 - 6ª *emissione* - 2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 9 serie di L. 955.700.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 8.601.300.000.

Emissione ventennale 1-1973/1-1993 - 6ª *emissione* - 3ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 7 serie di L. 876.200.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 6.133.400.000.

Emissione ventennale 1-1973/1-1993 - 6ª *emissione* - 4ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 3 serie di L. 192.300.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 576.900.000.

Emissione ventennale 1-1973/1-1993 - 6ª *emissione* - 5ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 4 serie di L. 755.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 3.023.600.000.

Emissione ventennale 1-1974/1-1994 - 8ª *emissione*:

Estrazione a sorte di n. 7 serie di L. 532.100.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 3.724.700.000.

Emissione ventennale 1-1974/1-1994 - 8ª *emissione* - 2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 5 serie di L. 114.100.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 570.500.000.

Emissione ventennale 1-1974/1-1994 - 8ª *emissione* - 3ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 8 serie di L. 1.080.100.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 8.640.800.000.

Emissione ventennale 1-1974/1-1994 - 8ª *emissione* - 4ª *tranche*:

Estrazione a sorte di n. 3 serie di L. 234.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 702.000.000.

Totale generale L. 183.299.400.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 21 agosto 1974

(7974)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso, per esame, a centocinquanta posti di ufficiale giudiziario.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 15 del 15 agosto 1974, è stata inserita la graduatoria dei vincitori del concorso, per esame, a centocinquanta posti di ufficiale giudiziario, indetto con decreto ministeriale 27 marzo 1973.

(7105)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE

Concorso pubblico, per esami, a venticinque posti di fattorino nella carriera ausiliaria

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a venticinque posti di fattorino nella carriera ausiliaria presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Il presente bando viene emanato, tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni obbligatorie previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) certificato di compimento degli studi di istruzione obbligatoria;

2) cittadinanza italiana.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) età non inferiore ad anni 18 compiuti e non superiore ad anni 32.

Il limite massimo di età è elevato:

a) di due anni per i concorrenti coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite di età nei riguardi dei candidati che alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di ammissione al concorso trovasi in servizio di ruolo e non di ruolo presso l'Associazione;

4) buona condotta civile e morale.

L'Associazione si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso;

5) sana e robusta costituzione fisica ed idoneità incondizionata all'espletamento dei servizi dell'Associazione;

6) godimento dei diritti politici;

7) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare;

8) patente di guida categoria *C*.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte in carta da bollo dovranno essere presentate, a pena di esclusione dal concorso stesso, all'Associazione nazionale per il controllo della combustione - Servizio relazioni con il personale - Via Urbana, 167 - 00184 Roma, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non è consentito per l'inoltro delle stesse, alcun tramite nemmeno di pubbliche amministrazioni.

La data di presentazione delle domande prodotte a mano direttamente al competente ufficio durante il normale orario di lavoro è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'Associazione sulle domande stesse.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti devono dichiarare:

a) il nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei titoli indicati nel punto terzo del precedente art. 2, sono tenuti, ai fini della ammissione al concorso, ad indicarli);

c) la residenza;

d) di essere in possesso del certificato di compimento degli studi di istruzione obbligatoria indicando il titolo di studio conseguito con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver mai subìto condanne penali, nè di avere procedimenti penali in corso.

In caso contrario il concorrente dovrà indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione), nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti;

h) il possesso della patente di guida;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

m) l'indirizzo comprensivo del numero di codice di avviamento postale al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le eventuali variazioni dell'indirizzo stesso.

L'Associazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Associazione stessa, nè per i casi di dispersione o ritardo di comunicazioni, dovuti ad inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte dei candidati, ovvero a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda;

n) il proprio espresso impegno a raggiungere in caso di nomina qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco; per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Per i dipendenti dell'Associazione, è sufficiente il visto del direttore dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

La firma potrà altresì essere autenticata dal funzionario dell'Associazione delegato a ricevere la domanda stessa quando questa venga presentata personalmente dal candidato.

Art. 4.

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata, con provvedimento del presidente previa deliberazione del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, del regolamento per il personale approvato con decreto ministeriale 24 gennaio 1962, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 5.

L'esame consta di una prova pratica e di una prova di idoneità tecnica che si svolgeranno in Roma.

Il diario delle prove e l'avviso di presentazione alle stesse saranno comunicati tempestivamente ai candidati.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dello Stato, fotografia recente applicata sulla prescritta carta da bollo con firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Per lo svolgimento delle prove d'esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

La prova pratica consisterà nella scrittura di un brano sotto dettato.

La prova di idoneità tecnica verterà sulla guida e sulla manutenzione degli automezzi.

Art. 7.

Alla prova di idoneità tecnica saranno ammessi solo i candidati che avranno riportato nella prova pratica la votazione di almeno sei decimi.

La prova di idoneità tecnica non si intenderà superata se i candidati non avranno ottenuto una votazione di almeno 6 decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova di idoneità tecnica la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione sarà affisso nel medesimo giorno in apposito albo presso il luogo di esame.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova pratica e nella prova di idoneità tecnica.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato la prova di idoneità tecnica, qualora abbiano titolo a fruire dei benefici previsti dalle disposizioni di legge in materia di precedenza o di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di venti giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto la prova, i seguenti documenti:

A) per le eventuali precedenze, da conferirsi qualora risultino scoperte, alla data di formazione della graduatoria di merito prevista all'art. 9, le aliquote di posti da attribuire ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482: invalidi di guerra, invalidi per fatto di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra o per fatto di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, profughi: certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro, di data non anteriore ad un mese da quello di presentazione, attestante l'iscrizione negli elenchi dei disoccupati istituiti ai sensi dello art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

B) per la preferenza:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autenticata del brevetto o del documento di concessione; ovvero copia autenticata del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti: decreto di concessione della pensione di guerra; ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra; ovvero dichiarazione rilasciata dalla direzione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra;

3) mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra: documentazione come al n. 2);

4) mutilati ed invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione; ovvero certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) mutilati ed invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e il grado di riduzione della capacità lavorativa; ovvero dichiarazione dell'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura della invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

6) orfani di guerra (ed equiparati): attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) orfani di caduti per fatto di guerra: documentazione come al n. 6);

8) orfani di caduti per servizio: certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142; ovvero dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

9) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851; ovvero dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

10) feriti in combattimento: originale o copia autenticata del brevetto; ovvero copia autenticata dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

11) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra: originale o copia autenticata del brevetto; ovvero copia autenticata dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

12) capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

13) figli di mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti: uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

14) figli di mutilati e invalidi per fatto di guerra: uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

15) figli di mutilati ed invalidi per servizio: uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore unitamente ad un certificato da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

16) figli di mutilati ed invalidi del lavoro: uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

17) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili di caduti di guerra:

a) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile di caduto di guerra;

18) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per fatto di guerra: documentazione come al n. 17);

19) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio:

a) per le vedove: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dalla amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio attestante la condizione della concorrente; ovvero certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

20) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti sul lavoro;

a) per le vedove: dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851; ovvero dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro unitamente ad un certificato anagrafico, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione);

21) combattenti e categorie assimilate o equiparate:

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare semprechè detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a secondo dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri o delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi);

22) coniugati o vedovi con o senza prole: stato di famiglia in data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione;

23) mutilati ed invalidi civili: verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

24) sordomuti: certificato d'iscrizione all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti.

Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente, comporteranno senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione soltanto se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 9.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso sarà formata in base alla graduatoria di merito e tenuti presenti gli eventuali titoli di precedenza di cui al punto *A*) dell'art. 8.

A parità di votazione complessiva saranno presi in considerazione i titoli di preferenza di cui al punto *B*) del citato art. 8.

A parità di titolo la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Art. 11.

La graduatoria di merito e le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso saranno sottoposte all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'Associazione, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

L'Associazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica al fine di valutarne l'idoneità incondizionata all'espletamento dei servizi dell'ente.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego i candidati risultanti vincitori dovranno presentare o far pervenire nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della ricezione dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguiti dalla loro partecipazione al concorso, i seguenti documenti:

a) certificato, in originale o copia autenticata ai sensi delle disposizioni vigenti, attestante l'adempimento dell'obbligo scolastico (legge 31 dicembre 1962, n. 1860, *Gazzetta Ufficiale* 30 gennaio 1963, n. 27);

b) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari di cui all'art. 2 del presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o preferenza nella nomina.

Tali documenti, per quanto concerne i titoli di cui allo art. 8 del presente bando, dovranno essere prodotti nelle forme prescritte dallo stesso art. 8;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

e) stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza semprechè non l'abbiano presentato ai fini della preferenza nella nomina;

f) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

g) certificati dei carichi pendenti, su carta da bollo, rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica, e dalla pretura della circoscrizione in cui il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati della procura e pretura della precedente residenza;

h) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra e invalidi per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dal sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625, e successive modificazioni, da cui risulti che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, che per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti o che sia idoneo all'impiego.

L'Associazione ha la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, per l'accertamento dei requisiti dell'idoneità incondizionata all'espletamento dei servizi dell'Associazione;

i) documento aggiornato comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare provvisti di bollo sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare, dichiarazione del comando da cui il candidato dipende (per i miltati alle armi); ovvero per coloro che non abbiano prestato servizio militare, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

l) una fotografia formato tessera autenticata dal sindaco o da un notaio.

I seguenti documenti devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

I concorrenti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'A.N.C.C. sono esonerati dalla presentazione dei documenti, che risultino già in possesso dell'Associazione.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento, nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 12.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi prorogabile per il tempo corrispondente a quello durante il quale non abbiano, per giustificato motivo, prestato servizio effettivo.

Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Non potranno in nessun caso essere accolte domande di trasferimento dalla sede di prima assegnazione ad altra sede nei primi tre anni di servizio, salvo che ricorrano particolari esigenze connesse a situazioni di carenza di personale della stessa carriera nell'ambito della sede richiesta.

Art. 13.

Il trattamento economico spettante ai vincitori del concorso è quello previsto dalle disposizioni in vigore, presso la Associazione, per il personale con la qualifica iniziale della carriera ausiliaria.

Roma, addì 20 giugno 1974

Il presidente: PAVAN

Schema di domanda
(da inviarsi su carta bollata)

All'Associazione nazionale per il controllo della combustione - Servizio relazioni con il personale — Via Urbana n. 167 - 00184 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . .) il (1) . . . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a venticinque posti di fattorino nella carriera ausiliaria presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

All'uopo dichiara:

a) di essere in possesso del certificato di compimento degli studi di istruzione obbligatoria rilasciato dall'Istituto . . . . . . in data . . . . . .;

b) di essere cittadino italiano;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

d) di non aver mai subito condanne penali nè di avere procedimenti penali in corso (3);

e) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari . . . . . .;

f) di aver/non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti è stata determinata dalle seguenti cause . . . .;

g) di essere in possesso della patente di guida per autoveicoli, categoria . . . . . .

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite ed in particolare a quella che lo impegna a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso, gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni necessarie e riconoscendo che l'Associazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Indirizzo . . . .

. . . .
(luogo e data)

. . . .
Firma (4)

---

(1) Coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, hanno superato il 32° anno di età, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) La firma dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza; per i dipendenti dell'Associazione è sufficiente il visto del direttore dell'ufficio presso il quale prestano servizio. La firma potrà altresì essere autenticata dal funzionario dell'Associazione delegato a ricevere la domanda quando questa venga presentata personalmente dal candidato.

(6527)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso, per titoli e per esami, a trentacinque posti di sperimentatore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, contenente norme per il riordinamento della sperimentazione agraria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1974, registro n. 1, foglio n. 145, concernente l'autorizzazione a mettere a concorso quarantacinque posti di sperimentatore;

Ritenuto di indire nell'ambito di detta disponibilità un concorso a trentacinque posti di sperimentatore con programma di esame in coltivazioni erbacee;

Visto il parere n. 11/74 che il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, nell'adunanza di sezione del giorno 1° aprile 1974, ha espresso circa il programma di esame;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, a trentacinque posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in scienze agrarie;

b) non aver superato il 32° anno o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata, dovrà pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Roma, via XX Settembre, 20, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno presentate in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che i candidati intendono sottoporre a valutazione.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale;

11) i titoli allegati.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal funzionario competente a ricevere la domanda o, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

Non saranno accolte le domande ed i titoli che, per qualsiasi motivo, pervengano al Ministero oltre il limite stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i concorrenti che beneficiano delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni: per gli invalidi militari e civili di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro ed i profughi disoccupati, cui siano applicabili le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli assistente; per gli assistenti volontari od incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università.

I benefici di cui alle lettere a), b) e c), ed ai due commi precedenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superi il quarantesimo anno di età.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile statale di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 5.

I titoli valutabili sono: i titoli di studio, i titoli di abilitazione, i titoli di servizio, le attività svolte e le pubblicazioni scientifiche.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, una prova orale ed una prova pratica sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

La commissione esaminatrice del concorso disporrà di dieci punti per la valutazione dei titoli, di dieci punti per ciascuna prova scritta, di dieci punti per la prova orale e di dieci punti per la prova pratica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette punti nelle prove scritte e non meno di sei punti in ciascuna di esse. La prova orale e quella pratica non s'intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei punti in ciascuna di esse. Saranno ammessi alla prova pratica i candidati che abbiano superato la prova orale.

La valutazione complessiva sarà determinata sommando i punti conseguiti nella valutazione dei titoli, la media dei punti riportati nelle prove scritte, i punti ottenuti nella prova orale e quelli riportati nella prova pratica.

I candidati ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte del concorso stesso a Roma, via Torino n. 45, *nei giorni* 28, 29 e 30 *ottobre* 1974, *alle ore* 8,30.

I candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerla almeno venti giorni prima.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso la commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato la prova pratica e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di seguito indicati, formati con l'osservanza della legge sul bollo.

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra, per servizio e sul lavoro, i profughi, qualora siano disoccupati ed intendano avvalersi del beneficio della riserva di posti di cui all'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro; qualora non siano disoccupati:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio: mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto l'invalidità o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione e la voce di invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) le vedove di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra attestante l'attuale godimento della pensione;

g) gli orfani e le vedove dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

h) i figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a*) o *b*) o *c*) comprovanti la qualità d'invalido del genitore nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

i) le madri, le sorelle vedove non rimaritate o nubili:

di caduti in guerra: certificato del sindaco attestante che il congiunto è caduto in guerra o per fatto di guerra, nonchè il rapporto di parentela della concorrente con il caduto e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione dalla quale dipendeva il congiunto attestante che il medesimo è deceduto per causa di servizio, nonchè certificato del sindaco attestante la parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta dichiarazione e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti sul lavoro: attestazione del competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè il certificato del sindaco attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta attestazione e, per le sorelle, lo stato civile;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra; l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione, ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

m) gli ex combattenti e categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciata successivamente al 5 ottobre 1964 oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948;

n) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

o) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dalla autorità consolare;

p) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

q) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

r) il personale che abbia prestato almeno un anno di effettivo servizio nel ruolo del personale tecnico delle carriere direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste: copia dello stato matricolare rilasciato dal Ministero;

s) gli assistenti universitari ordinari che abbiano prestato effettivo servizio per almeno due anni: attestazione del rettore dell'università;

t) i borsisti con almeno un biennio di tirocinio presso istituti di sperimentazione agraria o presso osservatori per le malattie delle piante: attestazione del direttore dell'istituto o dell'osservatorio.

I candidati di cui alle lettere *r*), *s*) e *t*) possono fare riferimento a detti documenti qualora li abbiano inviati in precedenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi ai sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale o copia debitamente autenticata del titolo di studio.

Per il caso che il diploma non possa ancora essere rilasciato dall'autorità scolastica, sarà consentita la presentazione del certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma. Qualora tale documento risulti rilasciato in data anteriore a quella dell'invito a presentare i documenti, esso dovrà essere accompagnato da una dichiarazione attestante che lo stesso certificato ha tuttora valore sostitutivo del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal commissario di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciata dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti verranno nominati in prova e conseguiranno la nomina in ruolo dopo l'esperimento della durata di un anno ed in seguito al risultato favorevole dell'esperimento stesso, sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste e previo parere conforme del consiglio di amministrazione del Ministero.

In caso di risultato sfavorevole dell'esperimento, il Ministro dichiarerà, con decreto motivato, la risoluzione del rapporto di impiego ed in tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio presso la sede centrale e le sedi periferiche dei seguenti istituti sperimentali: per la cerealicoltura di Roma, per le colture foraggere di Lodi, per l'orticoltura di Salerno, per le colture industriali di Bologna e per la floricoltura di San Remo.

I vincitori dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata; qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 maggio 1974

Il Ministro: BISAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1974
Registro n. 16 *Agricoltura, foglio n.* 112

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prove scritte:

Agronomia generale;
Coltivazioni erbacee;
Miglioramento genetico vegetale.

Prova orale:

Le materie delle prove scritte;
Metodologia sperimentale.

Prova pratica:

Rilievi su colture in campagna.

Roma, addì 21 maggio 1974

Il Ministro: BISAGLIA

(7116)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VICENZA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vicenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 21 giugno 1974, n. 2620, con cui sono stati dichiarati i vincitori delle condotte mediche della provincia di Vicenza vacanti alla data del 10 luglio 1973;

Viste le rinunce pervenute in data 22 luglio da parte del dott. Agnello Mignola, vincitore della condotta consorziale di Fara Vicentino-Salcedo, ed in data 11 luglio da parte del dottor Erasmo Racano, vincitore della prima condotta di Camisano Vicentino;

Considerata la necessità di provvedere con sollecitudine alla nomina dei concorrenti aventi diritto al fine di evitare carenze nel campo dell'assistenza medico-chirurgica;

Accertato altresì che in base alla graduatoria di merito di cui al decreto 21 giugno 1974, n. 2619, e alle preferenze formulate nelle rispettive domande di partecipazione al concorso,

la condotta di Fara Vicentino-Salcedo va assegnata al dottor Flavio Lazzaretto e quella di Camisano al dott. Deolmino Forlani;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa e per le sedi di condotta a fianco di ognuno indicate i candidati:

Lazzaretto Flavio: consorzio medico di Fara Vicentino-Salcedo;

Forlani Deolmino: prima condotta di Camisano Vicentino.

Il presente decreto, che sostituisce a tutti gli effetti per la parte afferente le condotte sopraindicate il precedente decreto 21 giugno 1974, n. 2619, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Veneto e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Vicenza, addì 24 luglio 1974

Il medico provinciale: BONIFACI

(6742)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Graduatoria di merito del concorso a posti di medico igienista vacanti nel comune di Palermo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 24 ottobre 1973, n 20244 e 24 ottobre 1973, n. 20244, con i quali è stato bandito un concorso, per titoli ed esami, per tredici posti di medico igienista vacanti nel comune di Palermo;

Visti e riconosciuti regolari i verbali della commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito dei concorrenti al concorso pubblico, per titoli ed esami, a tredici posti di medico igienista:

1. Di Gioia Maria Giuseppina .	punti	142,30	su 200
2. Piccione Nicolò	»	130 51	»
3. Galbo Gaetano .	»	127,50	»
4. Pace Giovanni	»	121,76	»
5. Notarbartolo Filippo .	»	121 —	»
6. Amalfi Loredana .	»	120 —	»
7. Sorano Giuseppe	»	117,50	»
8. Di Franco Pietro	»	117 —	»
9. Accardi Maria	»	115,50	»
10. Barabino Agnese	»	115,50	»
11. Enea Giuseppe	»	112 —	»
12. Farinella Matilde	»	108 —	»
13. Lo Vecchio Ferdinando	»	105,50	»

Il presente decreto sarà pubblicato all'albo di questo ufficio in quello della prefettura e del comune di Palermo per otto giorni consecutivi, nonchè nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana

Palermo, addì 22 luglio 1974

Il medico provinciale: PRIOLO

(6801)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 17 maggio 1974, n. **17.**

Norme per l'acquisizione di edifici, di aree ed attrezzature per esecuzione di nuove opere di ampliamento e di adeguamento di locali da destinare alle scuole regionali di formazione professionale e alle attività connesse con le materie trasferite nel campo dell'istruzione e della cultura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 24 *maggio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI, LORO ENTITÀ E PROVVEDIMENTI DI APPROVAZIONE

Art. 1.

La Regione è autorizzata ad attuare programmi per acquisire edifici, aree ed attrezzature; nonchè per realizzare nuove opere, ampliamenti ed adeguamenti di locali da destinare alle scuole regionali professionali e alle attività connesse con le materie trasferite nel campo della istruzione e cultura per l'importo complessivo di L. 3.500.000.000.

La giunta regionale predispone i programmi delle acquisizioni, opere, interventi ed attrezzature da sottoporre all'approvazione del consiglio regionale, sulla base, anche, delle richieste avanzate dai comuni.

Art. 2.

Alla progettazione delle opere edilizie e delle attrezzature scolastiche di cui al precedente art. 1, si provvederà a mezzo degli uffici regionali o attraverso incarichi a professionisti esterni, a norma della legge regionale 20 luglio 1972, n. 21, allorchè particolari situazioni ambientali o speciali necessità compositive, a giudizio della giunta regionale, lo richiedano.

All'esecuzione delle opere di cui al precedente comma, per quanto riguarda la direzione e contabilizzazione dei lavori ed ogni altro adempimento tecnico, si provvederà mediante gli uffici regionali.

All'indizione e all'esperimento delle gare di appalto a licitazione privata, si procederà secondo le disposizioni contenute nella legge 2 febbraio 1973, n. 14. Per altre forme di contrattazione si osserverà la disciplina statale in materia. Gli interventi avranno luogo secondo le norme che regolano l'attuazione delle opere pubbliche dello Stato, fino all'entrata in vigore della normativa regionale in materia.

Art. 3.

L'approvazione dei progetti e dei provvedimenti per l'acquisizione di attrezzature, di aree e di edifici, ha luogo con deliberazione della giunta, in conformità dei programmi approvati dal consiglio regionale, ai sensi dell'art. 1 della presente legge.

I provvedimenti di approvazione dei progetti e degli interventi di cui alla presente legge, implicano la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle relative opere.

La scelta di aree e fabbricati non conforme alle previsioni del piano regolatore o del programma di fabbricazione, adottato o approvato, è disposta con deliberazione del consiglio comunale che costituisce, in deroga alle norme vigenti, variante o modifica al piano regolatore generale o al programma di fabbricazione, a norma della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni.

La deliberazione suddetta è adottata entro 60 giorni dalla formale richiesta della giunta regionale.

La deliberazione, pubblicata insieme agli elaborati nel primo giorno festivo immediatamente successivo a quello della adozione, è trasmessa alla giunta regionale entro il quindice-

simo giorno dalla data di adozione. La variante, o modifica, previo parere dalla C.R.T.A. (sezione urbanistica e beni ambientali), in deroga all'art. 8 della legge regionale 3 luglio 1972, n. 17, è approvata con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 4.

La nomina dei collaudatori e l'approvazione dei collaudi è di competenza della giunta regionale.

Per i lavori e le acquisizioni di attrezzature non eccedenti l'importo di lire 50 milioni e, tranne nel caso che la giunta regionale non disponga diversamente, non si procederà alla collaudazione, ma basterà un certificato del direttore dei lavori che ne attesti la regolare esecuzione.

Per l'emissione del certificato di regolare esecuzione, nel caso suddetto, valgono le disposizioni di cui all'art. 116 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 2 della presente legge.

Titolo II

DISCIPLINA DEL FINANZIAMENTO

Art. 5.

Per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 1 della presente legge, la giunta regionale è autorizzata a contrarre, con le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità della Banca nazionale del lavoro e del Monte dei Paschi di Siena - tesorieri regionali - un mutuo di L. 3.500.000.000.

Il mutuo sarà costituito da due quote uguali da somministrarsi dalle sezioni anzidette e verrà ammortizzato in 35 anni a decorrere dal 1° maggio 1974.

Il tasso effettivo per il mutuo di cui sopra non dovrà essere superiore al 7,50 %.

Nessuna variazione del tasso medesimo sarà ammessa durante l'intero periodo di ammortamento.

Gli oneri fiscali derivanti dalla contrazione del predetto mutuo e le spese necessarie per il suo perfezionamento faranno carico all'amministrazione regionale.

Art. 6.

Le rate di ammortamento del mutuo, di cui all'art. 5, per capitali ed interessi, trovano capienza, ai sensi del secondo comma dell'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nei limiti del 20 % dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie della Regione.

Il pagamento delle annualità di ammortamento del mutuo sarà garantito dall'ente mutuario mediante iscrizione nel bilancio della Regione per tutta la durata dell'ammortamento delle somme relative alle quote interessi e capitali occorrenti per effettuare il pagamento stesso, negli importi indicati nel successivo art. 7.

La giunta regionale, con proprio provvedimento darà in carico all'attuale tesoriere per il periodo della sua gestione ed a ciascun tesoriere pro-tempore, singolo od associato, per tutta la residua durata dell'ammortamento, il versamento a favore dell'istituto mutuante delle rate semestrali di ammortamento, per interessi e quote capitali, alle stabilite scadenze, autorizzandolo irrevocabilmente ad accantonare in ogni anno finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento, sul totale di tutte le entrate tributarie riscosse, le somme necessarie per il pagamento delle rate di competenza di ogni singolo anno, che si intendono così vincolate a favore dell'istituto mutuante.

Per l'accettazione degli obblighi posti a loro carico, l'attuale tesoriere interverrà nella stipulazione del contratto di mutuo tra l'istituto mutuante e l'amministrazione regionale, la quale ultima resta altresì obbligata ad inserire nei contratti di tesoreria che saranno stipulati durante il periodo di ammortamento del mutuo, clausole che impongono ai futuri tesorieri i medesimi obblighi di cui sopra.

Art. 7.

L'importo del mutuo di cui sopra sarà introitato al titolo V, cat 1ª, cap. 06900 « Entrate per contrazione mutui » dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 1974 e la corrispondente spesa sarà prevista al cap. 27050, che viene istituito con la variazione di cui all'art. 9 delle presente legge.

Art. 8.

Le spese necessarie per il perfezionamento del mutuo medesimo faranno carico al cap. 03800 « Spese per contrazione mutui, prestiti obbligazionari e concessione di garanzie fidejussorie » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1974.

La spesa di L. 142.595.093, pari al 50 % della rata di ammortamento, sarà imputata, per l'anno 1974, per la quota di lire 131.250.000 al cap. 12800 « Interessi passivi compresi nelle annualità di ammortamento di mutui » e per la quota capitale di L. 11.345.093 al cap. 36400 « Quota capitale per estinzione mutui » del bilancio 1974 che vengono integrati con la variazione di cui all'articolo seguente.

Per l'anno 2009 le spese di cui al comma precedente faranno carico agli stanziamenti degli appositi capitoli del corrispondente bilancio di previsione.

La spesa annua di L. 285.190.185, pari alla rata di ammortamento, graverà sugli stanziamenti dei capitoli che verranno appositamente istituiti nella sezione delle spese correnti, per ciò che riguarda gli interessi, ed al titolo III « Spese per rimborso di prestiti » per quanto riguarda le quote capitali, nei bilanci relativi agli anni dal 1975 al 2008.

La maggiore spesa relativa agli anni dal 1975 al 2008, sarà fronteggiata con la maggiore entrata del « fondo comune » di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le spese sopra richiamate sono dichiarate obbligatorie.

Art. 9.

Gli stati di previsione del bilancio della Regione per l'anno 1974 sono così modificati:

ENTRATA

In aumento:

Titolo V. — ENTRATE PROVENIENTI DA ASSUNZIONI DI PRESTITI, ANTICIPAZIONI ED OGNI ALTRA OPERAZIONE DI CREDITO

Categoria 1ª - *Accensione di prestiti*

Cap. 06900. — Contrazione di mutui . . . L. 3.500.000.000

SPESA

In diminuzione:

Titolo I. — SPESE CORRENTI

Sezione 5ª - *Oneri non ripartibili*

Rubrica 6ª - Fondo globale

Cap. 26000. — Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di adozione . L. 142.595.093

In aumento:

Titolo III. — SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

Rubrica 1ª - Estinzione di prestiti

Cap. 36400. — Quota capitale per estinzione mutui . . . . L. 11.345.093

Di nuova istituzione:

Titolo I. — SPESE CORRENTI

Sezione 2ª - *Azione ed interventi nel campo dell'istruzione e cultura*

Rubrica 4ª - Servizio interessi su mutui e debiti in ammortamento

Cap. 12800. — Interessi passivi compresi nelle annualità di ammortamento dei mutui . . L. 131.250.000

Titolo II. — SPESE IN CONTO CAPITALE

Sezione 2ª - *Istruzione e cultura*

Cap. 27050. — Spese per acquisto edifici, aree ed attrezzature, nonchè per realizzare nuove opere, ampliamenti ed adeguamenti di locali da destinare alle scuole regionali professionali ed alle attività connesse con le materie trasferite nel campo dell'istruzione . . L. 3.500.000.000

L. 3.631.250.000

RIEPILOGO

In diminuzione	L.	142.595.093
In aumento	»	11.345.093
Di nuova istituzione	»	3.631.250.000
Differenza	L.	3.500.000.000

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 17 maggio 1974

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta dell'8 aprile 1974 ed è stata vistata dal commissario del Governo l'11 maggio 1974.

LEGGE REGIONALE 17 maggio 1974, n. 18.

Modifica all'art. 6 della legge regionale n. 17 del 17 maggio 1974 (Norme per l'acquisizione di edifici, di aree e di attrezzature per l'esecuzione di nuove opere di ampliamento e di adeguamento di locali da destinare alle scuole regionali di formazione professionale e alle attività connesse con le materie trasferite nel campo dell'istruzione e della cultura).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 24 *maggio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art 6 della legge regionale n. 17 del 17 maggio 1974 riguardante « Norme per la acquisizione di edifici, di aree e di attrezzature per l'esecuzione di nuove opere di ampliamento e di adeguamento di locali da destinare alle scuole regionali e di formazione professionale e alle attività connesse con le materie trasferite nel campo dell'istruzione e cultura », è sostituito dal seguente articolo:

Le rate di ammortamento del mutuo di cui all'art. 5, per capitali ed interessi, trovano capienza, ai sensi del secondo comma dell'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nei limiti del 20 % dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie della Regione.

Il pagamento delle annualità di ammortamento del mutuo sarà garantito dalla Regione mediante la iscrizione nei propri bilanci delle somme occorrenti al servizio del mutuo stesso per il rimborso del capitale per interessi ed accessori negli importi indicati nel successivo art. 8.

La giunta regionale, con proprio provvedimento darà inoltre in carico irrevocabilmente all'attuale tesoriere, per il periodo della sua gestione ed a ciascun tesoriere pro-tempore, singolo od associato, per tutta la residua durata dell'ammortamento del mutuo, la quota delle entrate tributarie di competenza della Regione o del « fondo comune » di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, occorrente al versamento a favore dell'istituto mutuante delle rate semestrali comprensive del rimborso del capitale, dell'interesse e degli accessori del mutuo alle stabilite scadenze, che si intende pertanto vincolata alla detta destinazione, con prelazione su ogni altro pagamento, affinchè lo stesso tesoriere (singolo od associato) provveda ai detti pagamenti, autorizzandolo anche e sempre irrevocabilmente ad accantonare sul totale di tutte le entrate riscosse in ogni esercizio finanziario ed in via prioritaria rispetto ad ogni altra disposizione, le somme all'uopo occorrenti.

Per l'accettazione delle obbligazioni poste a suo carico l'attuale tesoriere interverrà nella stipulazione del contratto di mutuo fra l'istituto mutuante e l'amministrazione regionale, la quale ultima resta altresì obbligata ad inserire nei contratti di tesoreria che saranno stipulati durante il periodo di ammortamento del mutuo, clausole che impongano ai futuri tesorieri le medesime obbligazioni di cui sopra.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 17 maggio 1974

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 17 aprile 1974 ed è stata vistata dal commissario di Governo l'11 maggio 1974.

(5911)

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1974, n. 19.

Modifica all'art. 8 della legge regionale 19 gennaio 1974, n. 4 (Interventi straordinari sui porti di competenza della Regione).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 31 *maggio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 8 della legge regionale 19 gennaio 1974, n. 4, è sostituito dal seguente:

Le rate di ammortamento del mutuo, di cui all'art. 6, per capitali ed interessi, trovano capienza, ai sensi del secondo comma dell'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nei limiti del 20 % dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie della Regione.

Il pagamento delle annualità di ammortamento del mutuo sarà garantito dalla Regione mediante la iscrizione nei propri bilanci delle somme occorrenti al servizio del mutuo stesso per il rimborso del capitale per interessi ed accessori negli importi indicati nel successivo art. 10.

La giunta regionale, con proprio provvedimento, darà inoltre in carico irrevocabilmente all'attuale tesoriere, per il periodo della sua gestione ed a ciascun tesoriere pro-tempore, singolo od associato, per tutta la residua durata dell'ammortamento del mutuo, la quota delle entrate tributarie di competenza della Regione o del « fondo comune » di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, occorrente al versamento a favore dell'istituto mutuante delle rate semestrali comprensive del rimborso del capitale, dell'interesse e degli accessori del mutuo alle stabilite scadenze, che si intende pertanto vincolata alla detta destinazione, con prelazione su ogni altro pagamento, affinchè lo stesso tesoriere (singolo od associato) provveda ai detti pagamenti, autorizzandolo anche e sempre irrevocabilmente ad accantonare sul totale di tutte le entrate riscosse in ogni esercizio finanziario ed in via prioritaria rispetto ad ogni altra disposizione, le somme all'uopo occorrenti.

Per l'accettazione delle obbligazioni poste a suo carico, l'attuale tesoriere interverrà nella stipulazione del contratto di mutuo fra l'istituto mutuante e l'amministrazione regionale; la quale ultima resta altresì obbligata ad inserire nei contratti di tesoreria che saranno stipulati durante il periodo di ammortamento del mutuo, clausole che impongano ai futuri tesorieri le medesime obbligazioni di cui sopra.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 22 maggio 1974

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 17 aprile 1974 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 18 maggio 1974.

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1974, n. **20.**

Modifica all'art. 5 della legge regionale n. 16 del 4 maggio 1974 (Autorizzazione a mutui per investimenti in servizi pubblici di trasporto di linea extraurbani per viaggiatori).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 31 *maggio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 5 della legge regionale n. 16 del 4 maggio 1974 riguardante « Autorizzazione a mutui per investimenti in servizi pubblici di trasporto di linea extraurbani per viaggiatori » è sostituito dal seguente:

Le rate di ammortamento del mutuo, di cui all'art. 1, per capitali ed interessi, trovano capienza, ai sensi del secondo comma dell'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nei limiti del 20% dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie della Regione.

Il pagamento delle annualità di ammortamento del mutuo sarà garantito dalla Regione mediante la iscrizione nei propri bilanci delle somme occorrenti al servizio del mutuo stesso per il rimborso del capitale per interessi ed accessori negli importi indicati nel successivo art. 7.

La giunta regionale, con proprio provvedimento, darà inoltre in carico irrevocabilmente all'attuale tesoriere, per il periodo della sua gestione ed a ciascun tesoriere pro-tempore, singolo od associato, per tutta la residua durata dell'ammortamento del mutuo, la quota delle entrate tributarie di competenza della Regione o del « fondo comune » di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, occorrente al versamento a favore dell'istituto mutuante delle rate semestrali comprensive del rimborso del capitale, dell'interesse e degli accessori del mutuo alle stabilite scadenze, che si intende pertanto vincolata alla detta destinazione, con prelazione su ogni altro pagamento, affinchè lo stesso tesoriere (singolo od associato) provveda ai detti pagamenti, autorizzandolo anche e sempre irrevocabilmente ad accantonare sul totale di tutte le entrate riscosse in ogni esercizio finanziario ed in via prioritaria rispetto ad ogni altra disposizione, le somme all'uopo occorrenti.

Per l'accettazione delle obbligazioni poste a suo carico lo attuale tesoriere interverrà nella stipulazione del contratto di mutuo fra l'istituto mutuante e l'amministrazione regionale; la quale ultima resta altresì obbligata ad inserire nei contratti di tesoreria che saranno stipulati durante il periodo di ammortamento del mutuo, clausole che impongano ai futuri tesorieri le medesime obbligazioni di cui sopra.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 25 maggio 1974

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 17 aprile 1974 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 17 maggio 1974.

(5912)

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1974, n. **17.**

Misure temporanee di tutela urbanistica in attesa della approvazione dei piani regolatori generali dei comuni costieri e del piano regionale di assetto urbanistico territoriale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 17 *maggio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa dell'approvazione del piano regionale di assetto urbanistico territoriale, la regione Campania fa divieto, nei limiti e con le eccezioni di cui ai successivi articoli, di eseguire costruzioni lungo la fascia costiera del suo territorio ad una distanza inferiore a 500 metri dalla linea di battigia o dal ciglio dei terreni elevati sul mare.

Art. 2.

Il divieto di cui al precedente articolo non si applica:

a) nei comuni provvisti di piano regolatore generale o di piano paesistico approvato;

b) nei comuni già provvisti di programma di fabbricazione, approvato in attesa dell'approvazione del piano regolatore generale, limitatamente ad un periodo di tempo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge;

c) nei comuni che, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, abbiano adottato o adottino il piano regolatore, senza che vi siano stati rilievi da parte della giunta regionale nel termine di sei mesi dalla trasmissione da parte degli enti locali del piano stesso;

d) nei comuni provvisti dei piani di zona, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e dei programmi costruttivi localizzati, ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, limitatamente alle superfici comprese nei piani e nei programmi predetti;

e) alle opere pubbliche di proprietà dello Stato o dei comuni, delle province, della Regione e dei consorzi costituiti tra di essi;

f) alle opere di consolidamento e di restauro senza alterazioni di volume e di superfici utili rispetto al preesistente stato delle costruzioni.

Art. 3.

Il divieto, di cui all'art. 1 della presente legge, cesserà alla data dell'entrata in vigore della legge di approvazione del piano regionale di assetto urbanistico territoriale e comunque dopo tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

La presente legge comporta la decadenza delle licenze edilizie, già rilasciate, che siano in contrasto con la stessa, a meno che, alla data dell'entrata in vigore della medesima, i lavori di costruzione non abbiano avuto effettivo inizio e sempre che siano ultimati nel termine di tre anni dall'inizio stesso.

Art. 5.

Nei casi di costruzioni eseguite in violazione delle norme della presente legge, si applicano le sanzioni di cui all'art. 32, terzo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ed all'art. 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente a norma dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 13 maggio 1974

CASCETTA

(5584)

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1974, n. 18.

Campagna promozionale speciale 1974 per il turismo in Campania.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 22 *maggio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a svolgere una campagna promozionale diretta al recupero ed all'incremento dei flussi turistici dall'estero verso la Campania, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6.

Art. 2.

Tale campagna è svolta sulla base di un programma tecnico-finanziario, redatto analiticamente dalla giunta regionale, contenente l'indicazione della spesa o i metodi di propaganda turistica da attuarsi tramite enti, aziende, agenzie ed organizzazioni di viaggio e turismo per l'incremento del movimento turistico diretto verso la regione Campania.

Art. 3

All'onere derivante dalle disposizioni di cui agli articoli precedenti, si farà fronte con la somma di L. 1.000.000.000 che sarà stanziata nel bilancio 1974 della regione Campania.

Art. 4.

Le somme eventualmente non utilizzate nell'esercizio 1974, potranno essere trasferite sui bilanci degli esercizi successivi.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43, secondo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 18 maggio 1974

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1974, n. 19.

Corresponsione di un assegno di natalità alle coltivatrici dirette.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 22 *maggio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con effetto dal 1° maggio 1974 è corrisposto alle coltivatrici dirette residenti nel territorio della Regione, in caso di parto o di aborto spontaneo o terapeutico, un assegno integrativo una tantum di lire centomila, indipendentemente da qualunque sussidio o indennità e da qualsivoglia forma di assistenza cui, a qualsiasi titolo e per la stessa causa, le stesse abbiano diritto.

Art. 2.

Il diritto alla concessione di cui all'articolo precedente è subordinato al possesso, al momento del parto o dell'aborto, e ferma ogni altra condizione, della qualifica professionale che dovrà risultare dalla iscrizione negli elenchi nominativi per l'assistenza di malattia di cui all'art. 1 della legge 22 novembre 1954, n. 1136 e all'art. 2 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

Alla erogazione dell'assegno in favore delle appartenenti a nuclei diretto-coltivatori provvede, in unica soluzione, la cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti competente per territorio.

Art. 3.

La corresponsione dell'assegno avviene su domanda in carta libera, da presentarsi a cura della lavoratrice interessata, entro i novanta giorni successivi al parto o all'aborto, agli enti indicati nel comma secondo dell'art. 2.

Alla domanda la richiedente dovrà allegare certificato in carta libera di nascita o di assistenza al parto ovvero certificato medico, anche in carta libera, attestante l'avvenuto aborto e le sue cause nonchè gli estremi della denuncia al medico provinciale. La richiedente dovrà inoltre allegare certificato di residenza, parimenti in carta libera.

Ai relativi accertamenti si procede di ufficio, a seguito di presentazione della domanda di cui al comma primo, a cura delle rispettive casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti competenti alla corresponsione dell'assegno.

Art. 4.

Qualora la domanda non possa venire istruita per difetto di formulazione o di documentazione, la competente sede dello ente preposto all'erogazione ai sensi del comma secondo, dell'art. 2 ne dà comunicazione all'interessata invitandola a fornire nei trenta giorni successivi, a pena di decadenza, gli elementi mancanti.

In caso di rigetto della domanda per ritenuta carenza di diritto all'erogazione, la competente sede dell'ente preposto ne dà comunicazione motivata all'interessata, con esplicita menzione della facoltà di cui al comma che segue, entro quindici giorni dalla decisione di rigetto.

Avverso il provvedimento di rigetto è data facoltà di ricorso, nel termine di trenta giorni dall'avvenuta notificazione del provvedimento predetto, alla giunta regionale che deciderà in via definitiva.

Art. 5.

Semestralmente l'amministrazione regionale provvede a rimborsare alle singole casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti l'importo delle erogazioni rispettivamente effettuate, nel semestre precedente, a norma della presente legge.

Il rimborso è disposto con deliberazione della giunta regionale, a presentazione, da parte degli enti erogatori, di un elenco delle beneficiarie e di un'attestazione della loro appartenenza alla categoria contemplata nell'art. 1 della presente legge, accertata nei modi ed ai sensi del comma terzo, dell'art. 3.

Art. 6.

La presente legge troverà applicazione sino al momento della entrata in vigore di leggi nazionali che, in relazione al verificarsi degli eventi di cui all'art 1, assicurino provvidenze di entità almeno pari a quelle qui contemplate.

Art. 7.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è stabilito per l'anno 1974 in lire 300 milioni e graverà sull'apposito capitolo del bilancio di previsione della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 18 maggio 1974

CASCETTA

(5585)

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1974, n. **20**.

Interventi regionali per manifestazioni e per agevolare ed incrementare la costruzione, l'ampliamento ed il miglioramento di impianti ed attrezzature sportivi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 3 *giugno* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione concorre alla pratica delle attività sportive, ai fini di educazione fisica, della diffusione dello spirito agonistico e dell'impiego del tempo libero attraverso:

a) la concessione di garanzia a favore delle province, dei comuni o dei consorzi tra enti locali per l'ammortamento dei mutui contratti al fine di realizzare o migliorare gli impianti sportivi;

b) la concessione di contributi «una tantum» a favore delle province, dei comuni o dei consorzi tra enti locali, nonchè di istituzioni, associazioni e sodalizi sportivi regolarmente costituiti, anche se privi di personalità giuridica, per gli impianti sportivi e per l'acquisto di attrezzature;

c) la concessione di contributi a favore delle province, dei comuni o dei consorzi tra enti locali, nonchè di istituzioni, associazioni, sodalizi e comitati per manifestazioni sportive di rilievo regionale, nazionale e internazionale;

d) la concessione di contributi ad associazioni e società sportive regolarmente costituite, anche se prive di personalità giuridica, che praticano lo sport quale servizio sociale, per lo svolgimento delle rispettive attività;

e) la concessione a favore degli enti di cui al precedente punto *a*) e dei comuni che — con delegazioni sui propri proventi fiscali — finanziano direttamente le opere, di un contributo annuo in ragione del due per cento a titolo di concorso nella copertura degli interessi sugli importi residui del mutuo contratto.

Le concessioni di cui alla lettera *a*) del presente articolo sono determinate sulla base di programma predisposto dalla giunta ed approvato dal consiglio regionale.

Art. 2.

La garanzia di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1 a favore degli enti ivi indicati è concessa per l'ammortamento di mutui contratti per un periodo non superiore a 15 anni nel ricorso delle seguenti condizioni:

1) che il mutuo sia specificatamente destinato ad acquisire le disponibilità finanziarie occorrenti per il miglioramento di un impianto sportivo di proprietà della provincia, del comune o del consorzio tra enti locali ovvero a costruirne uno nuovo, comprendendo in tal caso negli oneri da finanziare con il mutuo anche la spesa per l'acquisizione dell'area in misura non eccedente un quinto dell'importo totale;

2) che a fronte della garanzia regionale, la provincia, il comune o il consorzio tra enti locali beneficiario assuma formale impegno, con apposito atto deliberativo, di restituire le rate annuali del mutuo da contrarre entro il 31 gennaio dello anno successivo a quello di scadenza di ciascuna rata e comunque, in sede di riscossione totale o parziale del mutuo a pareggio del disavanzo economico relativo al bilancio dello anno in cui si riferisce la rata di ammortamento del prestito garantito dalla Regione.

Art. 3.

La garanzia di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 è, per ciascun ente beneficiario, concretata dalla Regione mediante delegazioni di pagamento sui proventi fiscali di sua spettanza, sia dei tributi propri, sia delle quote dei tributi erariali devoluti alla Regione medesima per l'importo corrispondente a quello del mutuo garantito.

L'ammontare annuale delle delegazioni che la Regione può rilasciare a norma del comma precedente non deve superare l'importo dei mutui contratti nell'anno dalle province, dai comuni ed estinguibili nel termine massimo di quindici anni con una rata complessiva annua di ammortamento contenuta nei limiti del fondo di un miliardo.

L'importo delle rate di ammortamento da pagare annualmente per i mutui garantiti viene determinata nel bilancio di previsione ed è iscritto in appositi correlati stanziamenti all'entrata e all'uscita tra le contabilità speciali.

Art. 4.

Le delegazioni di cui all'art. 3 sono rilasciate dal presidente della giunta regionale in sede di stipula del contratto di mutuo e per la durata di ammortamento del prestito che non può eccedere, ai sensi dell'art. 2, il periodo di 15 anni.

L'importo delle singole delegazioni da rilasciarsi all'ente mutuante è determinato in sede di stipula del contratto di mutuo, detraendo eventuali contributi concessi alla provincia, al comune o al consorzio tra enti locali per lo stesso scopo.

Il rilascio delle delegazioni è subordinato all'impegno di cui al n. 2) dell'art. 2. Ai fini dell'assolvimento da parte delle province, dei comuni o dei consorzi tra enti locali di detto impegno, le intendenze di finanza, le ragionerie provinciali dello Stato, le direzioni provinciali del tesoro e le sezioni di tesoreria provinciali ne terranno conto in sede di versamento delle somme dovute alle province, ai comuni o ai consorzi.

Art. 5.

Per essere ammessi al beneficio di cui alla lettera *a*) dello art. 1 le province, i comuni o i consorzi tra enti locali devono produrre istanza al competente assessorato della Regione entro tre mesi dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della legge concernente il bilancio di previsione di ciascun anno.

Le domande devono essere corredate:

a) da un progetto generale di massima dell'opera che si intende realizzare;

b) da una corografia della zona servita dall'impianto, accompagnata da una relazione illustrativa sull'ambito servito, integrata da tutti i dati opportuni sugli insediamenti residenziali e produttivi esistenti nell'ambito e sui servizi pubblici esistenti o previsti, nonchè dalla precisazione del regime urbanistico dell'area di sedime dell'impianto;

c) dal preventivo di spesa;

d) dalla dichiarazione del legale rappresentante dell'ente richiedente dalla quale risulti l'inesistenza di cespiti delegabili a garanzia dell'estinzione del prestito destinato al finanziamento dell'opera.

Per gli interventi, relativi all'acquisto dell'area occorrente per gli impianti sportivi, valgono le norme che regolano l'esecuzione di opere pubbliche.

L'approvazione dei progetti da parte della Regione equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed a dichiarazione di indifferibilità e di urgenza agli effetti della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

Art. 6.

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente art. 5 la giunta regionale, sulla base dell'istruttoria compiuta dall'assessore competente ed entro i limiti risultanti dalle disponibilità di cui all'art. 3, determina le concessioni di garanzia concedibili.

Gli enti interessati, pena la revoca della concessione, entro i tre mesi successivi alla notifica del provvedimento di cui al comma precedente sono tenuti a presentare:

a) il progetto esecutivo dell'opera debitamente approvato in conformità della normativa vigente;

b) l'adesione alla concessione del prestito occorrente da parte dell'istituto per il credito sportivo o di altro istituto finanziatore;

c) l'impegno di cui al n. 2) dell'art. 2.

Al perfezionarsi degli adempimenti di cui al comma precedente, il presidente della giunta regionale con proprio decreto autorizza il rilascio delle delegazioni a norma degli articoli 3 e 4.

Art. 7.

I contributi di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 sono deliberati dalla giunta regionale entro i limiti della disponibilità annualmente risultante dal bilancio per siffatta destinazione.

I contributi anzidetti non possono eccedere l'importo di lire 5 milioni per ciascun ente o sodalizio beneficiario.

Art. 8.

I contributi di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 sono concessi su domanda corredata da un dettagliato preventivo della spesa per attrezzature, nonchè da una relazione illustrativa delle attività sportive svolte dall'ente o sodalizio richiedente.

L'erogazione dei contributi è subordinata alla dimostrazione della spesa sostenuta.

Art. 9.

La concessione dei contributi di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 1 e deliberata dalla giunta regionale entro i limiti annualmente risultanti dagli appositi stanziamenti di bilancio.

Le provvidenze, di cui alla lettera *e*) dell'art. 1 della presente legge, sono concesse per i finanziamenti per la costruzione di impianti sportivi i cui lavori non risultino iniziati alla data di approvazione della presente legge da parte del consiglio regionale.

Art. 10.

La giunta regionale adotta le deliberazioni di cui all'art. 6 della presente legge regionale, dopo aver sentito il parere di una commissione consultiva, nominata con decreto del presidente della giunta e così composta:

a) l'assessore competente che la presiede;

b) cinque consiglieri regionali eletti dal consiglio;

c) il delegato regionale del C.O.N.I.;

d) cinque rappresentanti degli enti di propaganda sportiva operanti nella Regione;

e) un funzionario tecnico designato dall'assessore ai lavori pubblici;

f) un funzionario amministrativo designato dall'assessore al bilancio;

Partecipano altresì alla commissione:

g) gli assessori provinciali allo sport, quando siano in discussione argomenti di rilievo regionale, o l'assessore allo sport della provincia interessata, per argomenti particolari;

h) i presidenti dei comitati provinciali del C.O.N.I., quando siano in discussione argomenti di rilievo regionale, o il presidente del comitato della provincia interessata, per argomenti particolari;

i) un rappresentante degli enti interessati.

Alle funzioni di segretario della commissione è chiamato un funzionario designato dall'assessore del ramo.

Art. 11.

Le provvidenze previste dalla presente legge sono contenute nei limiti dei seguenti impegni annui di spese:

1) per la copertura delle rate annue di ammortamento dei mutui assistiti dalla garanzia di cui alla lettera *a*) dell'art. 1: lire 1 miliardo, oltre gli impegni degli anni precedenti;

2) per i contributi di cui alla lettera *b*) dell'art. 1: lire 500 milioni;

3) per i contributi di cui alla lettera *c*) dell'art. 1: lire 50 milioni;

4) per i contributi di cui alla lettera *d*) dell'art. 1: lire 100 milioni;

5) per i contributi di cui alla lettera *e*) dell'art. 1: lire 300 milioni, oltre gli impegni degli anni precedenti.

Per l'onere di cui al primo dei suindicati punti si provvede per l'anno finanziario 1974 con il fondo di lire 1 miliardo appositamente da istituirsi nelle contabilità speciali dello stato di previsione della spesa in correlazione all'analogo capitolo della entrata.

Il presidente della giunta regionale, con proprio decreto e su conforme deliberazione della giunta regionale, è all'uopo autorizzato ad apportare al bilancio le necessarie variazioni.

Per gli anni successivi a tale onere si farà fronte con i corrispondenti stanziamenti delle medesime contabilità speciali da quantificarsi a norma del comma terzo del precedente art. 3.

Per gli oneri di cui ai punti 2), 3), 4) e 5), riportati nel primo comma, si provvede per l'anno 1974 con quatro appositi fondi dello stato di previsione della spesa da iscriversi nel titolo I quelli per il finanziamento dei contributi previsti dai punti 3) e 4) e nel titolo II quelli destinati al finanziamento dei contributi previsti dai punti 2) e 5) e per gli anni successivi con i corrispondenti stanziamenti del medesimo stato di previsione. Il presidente della giunta regionale, con proprio decreto e su conforme deliberazione della giunta regionale, è autorizzato ad apportare al bilancio le necessarie variazioni.

Alla copertura delle spese di cui al precedente comma si farà fronte con le risorse del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 28 maggio 1974

CASCETTA

(5586)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100742260)